

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per dazi sull'uva appassita per usi industriali.* = *Seguito della discussione dello schema di legge per modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza mobile e dell'entrata fondiaria* — *Approvazione dell'articolo 2* — *Dichiarazione del commissario regio sulle aggiunte proposte* — *Il deputato Bortolucci sostiene l'emendamento proposto da lui, dal deputato Sandonnini e da altri* — *Dichiarazione dei deputati Araldi e Restelli* — *Reiezione dell'emendamento, e approvazione dell'articolo del commissario regio, emendato dal deputato Valerio* — *Articolo di aggiunta del deputato Nervo, approvato con modificazioni* — *Emendamenti dei deputati Amari, Rega e Salaris all'articolo 3 portante l'imposta dei due decimi invece del 4 per cento sull'entrata fondiaria* — *Opposizioni ad essi dei deputati Cappellari, Restelli e Torrigiani* — *Parole dei deputati Serpi, Garau e Calvo in sostegno dell'emendamento Salaris riguardante l'imposta rispetto alla Sardegna* — *Emendamento del deputato Valerio* — *Spiegazioni del deputato Torrigiani* — *Emendamento del deputato Monti Coriolano, oppugnato dal deputato Villa-Pernice* — *Reiezione degli emendamenti e approvazione dell'articolo* — *Emendamento del deputato Curzio e di altri* — *L'emendamento è respinto, e l'articolo 4 è approvato.* = *Telegramma del sindaco di Napoli sui funerali alla salma del deputato Poerio.* = *Proposizione del deputato Cancellieri e di altri per la sospensione dell'esame dei progetti di legge per nuove spese.*

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

BERTEA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

BERTOLÈ-VIALE. Dichiaro che, se mi fossi trovato presente ieri alla votazione sulla proposta Rega, avrei votato contro.

CASTAGNOLA, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

11,464. Il Consiglio comunale di Perdifumo, in Principato Citra, rassegna dei reclami contro i molti errori incorsi nella redazione dei ruoli sulle imposte, e fa istanza, affinchè vengano riparati.

11,465. La Giunta municipale di Sestri Ponente, provincia di Genova, con deliberazione del 30 scorso mese si rivolge alla Camera, perchè voglia usare i suoi buoni uffici presso il Ministero di grazia e giustizia, onde l'ex-convento di San Francesco, sito in quel comune, non sia posto all'asta pubblica, ma ceduto invece al municipio per la somma già offerta di lire 14,500.

ATTI DIVERSI.

VIACAVA. Colla petizione 11,465, la Giunta municipale di Sestri Ponente si oppone ad un decreto, in

forza del quale il convento di San Francesco, situato nel comune medesimo, sarà venduto all'asta pubblica, mentre è interesse del municipio di acquistare quella casa religiosa non solamente per conservarvi l'asilo infantile che vi esiste da molti anni, ma anche per concentrarvi altre scuole pubbliche.

Siccome la pratica potrebbe essere pregiudicata da imminenti disposizioni ministeriali, è per questa ragione che io domando alla Camera che questa petizione, che tanto interessa l'istruzione pubblica, sia dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Giacomelli a presentare una relazione.

GIACOMELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze per i dazi d'entrata sull'uva appassita, guasta o semiguasta, destinata a scopi industriali. (V. Stampato n° 12-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà inviata alla stampa e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA IMPOSTA DELLA RICCHEZZA MOBILE ED ALLA TASSA SULL'ENTRATA FONDARIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello schema di legge per modificazioni alla legge per l'imposta sulla ricchezza mobile e sulla entrata fondiaria.

Si rimase all'articolo 2 che è così concepito, in seguito alle modificazioni proposte dalla Commissione, e accettate dal commissario regio :

« Il contingente complessivo per le provincie venete e per quella di Mantova rimane stabilito in lire 12,248,300. »

Se nessuno domanda di parlare, lo pongo a partito. (È approvato.)

Dopo questo articolo, il commissario regio propone che si aggiunga il seguente :

« Nel compartimento dell'ex-ducato di Modena, fermo restando il contingente fissato nell'articolo 1, saranno compiute colle norme stabilite dal regio decreto 28 giugno 1866, numero 3023, le operazioni per l'accertamento della rendita netta dei beni non censiti.

« La rendita di questi beni sarà pel 1867 tassata coll'aliquota del 12 e mezzo per cento : il prodotto della quale andrà in disgravio dei beni già censiti dello stesso compartimento, in favore dei quali saranno operati necessari compensi. »

Rammenta la Camera come l'onorevole Valerio, proponendo di sopprimere la specificazione del compartimento di Modena, direbbe :

« Nei compartimenti in cui si trovano beni non censiti... ecc. »

Poi gli onorevoli Sandonnini, Bortolucci, Cattani Cavalcanti, Ronchetti, Fabrizi Nicola ed Araldi propongono invece che all'articolo addizionale, formulato dal commissario regio, si sostituisca questo :

« Dal contingente dei compartimenti ove esistono beni non censiti, dovrà detrarsi, con effetto al 1° gennaio 1866, l'ammontare dell'imposta sui fabbricati, attribuibile a quelli di essi che non erano censiti all'epoca dell'applicazione della legge 14 luglio 1864, numero 1831, e furono assoggettati all'imposta in forza della legge 26 gennaio 1865, numero 2136.

« In quanto agli altri beni non censiti, il Ministero, entro l'anno corrente, provvederà, a termini dell'articolo 12 della citata legge 14 luglio 1864, al loro censimento per gli effetti voluti dal medesimo articolo 12. »

Do facoltà all'onorevole commissario regio, se vuole, di rendere ragione della sua proposta.

FINALI, commissario regio. Della proposta fatta in nome del Governo, io dissi le ragioni ieri alla Camera :

dacchè ciò sembra necessario, mi farò a ripeterle brevemente.

In quanto all'aggiunta proposta dall'onorevole Valerio dichiaro fin d'ora di aderirvi, compiendo essa il concetto dell'articolo proposto.

Riguardo all'articolo presentato in sostituzione di quello formulato dal Governo, e dagli onorevoli Sandonnini, Bortolucci ed altri, dichiaro che non potrei accettarlo.

BORTOLUCCI. Domando la parola.

FINALI, commissario regio. Le ragioni, per le quali io credo debba invece approvarsi l'articolo da me proposto, sono che desso soddisfa intieramente agli intenti che, si proponevano gli onorevoli Sandonnini e gli altri suoi colleghi, senza recare necumento al tesoro, nè intralcio all'amministrazione, nè alterazione al sistema della legge di conguaglio.

Secondo quell'articolo si otterrà, con un mezzo sicuro e rapido, il censimento dei beni non censiti nel compartimento modenese. Il disgravio dei beni censiti conseguente a questa censuazione si opererà immediatamente, cioè sui ruoli del 1867.

Io credo che nulla di più possano domandare gli interessi di quel compartimento.

La proposta degli onorevoli proponenti incontra del resto la stessa difficoltà che ieri io accennava essere stata cagione perchè, non ostante il buon volere, non erasi potuto procedere alla censuazione dei beni non censiti in quel compartimento.

Nell'articolo infatti che si propone di sostituire a quello del Governo, si rinnovano le prescrizioni dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1864, e si ricade nell'impaccio d'avere una moltitudine d'enti catastali, ai quali si dovrebbe riferire la rendita o l'estimo dei beni non censiti, che ora si trovano in condizioni grandemente diverse da quelle, in cui si trovavano quelli coi quali debbono essere posti a raffronto, rispetto all'epoca in cui furono censiti.

Pregherei quindi gli onorevoli proponenti di considerare se il progetto del Governo soddisfaccia al loro intento ed ai principii di giustizia.

Credo che questo fine si raggiunga più sollecitamente che non coll'articolo da essi proposto.

PRESIDENTE. Benchè il commissario regio abbia accettato l'emendamento proposto dall'onorevole Valerio, questi può dirne le ragioni.

VALERIO. Il mio emendamento essendo stato accettato dalla Commissione e dal commissario regio, non mi pare che sia necessario dirne le ragioni e far così perdere tempo alla Camera.

Dirò solo (sebbene questo, senz'uopo di osservazione, vedrebbero e la Commissione, e l'onorevole presidente) che la redazione dell'articolo, ammessa la modificazione da me proposta, vuol essere in qualche modo riformata. Bisognerebbe dire : « Nei compartimenti in cui si trovano beni non censiti, fermi restando

i contingenti fissati nell'articolo 1, ecc. » E verso il fine bisognerebbe dire: « Dei beni già censiti del rispettivo compartimento. »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bortolucci.

BORTOLUCCI. Mi spiace che per momentanea assenza non sia presente l'onorevole Sandonnini che aveva assunto l'impegno di sviluppare la proposta presentata dai deputati delle provincie dell'ex-ducato di Modena. Ma poichè io pure figuro fra i sottoscrittori di questa proposta, mi incombe l'obbligo di spiegare in breve le ragioni che stanno a sostegno della medesima. Veramente dopo quanto l'onorevole Sandonnini egregiamente disse nella seduta di ieri intorno all'emendamento Sormani-Moretto che non incontrò l'aggradimento della Camera, quantunque fosse stato riconosciuto in massima giustissimo sia dal commissario regio, sia dalla Commissione per l'organo del suo relatore Accolla, poco rimarrebbe a dirsi intorno alla proposta attuale. Tuttavia io aggiungerò alcune osservazioni per dimostrare quanto essa sia conforme a ragione e al diritto.

Mi rincrerrebbe di sentire dall'onorevole commissario regio che egli non può accettarla. E perchè? Per due ragioni: la prima, perchè egli ritiene che le provincie dell'ex-ducato di Modena non hanno altro diritto che di avere quell'aliquota d'imposta sui fabbricati che prima non erano censiti e che lo furono poi in seguito della legge 26 gennaio 1865, se non dal 1° gennaio 1867; la seconda perchè egli dice che il Governo non ha altro mezzo per adempiere al dovere che gli impone l'articolo 12 della legge 14 luglio 1864 sul conguaglio fondiario, se non quello di ricorrere alle denunce e alle consegne per fatto dei possessori dei beni non censiti.

Queste, se non erro, sono le ragioni, sulle quali si è fondato l'onorevole commissario regio, per negare il suo assenso alla nostra proposta.

In quanto alla prima ragione, mi pare che essa sia perentoriamente tolta di mezzo dalle parole testuali dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1864. Mi permetta la Camera che io venga a leggere quest'articolo, il quale è concepito in questi termini:

« Rispetto ai beni non censiti degli altri compartimenti (fra i quali quello di Modena), il Ministero delle finanze farà i provvedimenti necessari per stabilire sopra essi un'imposta analoga a quella del rispettivo comune e del territorio confinante. Il prodotto dell'imposta (noti la Camera queste parole) sui beni non censiti andrà in disgravio del rispettivo contingente compartimentale, ferma pel compartimento n° 1 la parte che fosse dovuta in compenso all'erario e a norma dell'articolo 3. »

Una volta pertanto che si sono censiti dei beni che non lo erano prima, è acquistato, in forza di questo preciso articolo di legge, il diritto nei contribuenti del compartimento modenese di avere il disgravio fino alla

corrispondente somma. Ciò a me sembra che derivi non solo dalle parole, ma dallo spirito e dallo scopo di questa legge.

Ora dopo la legge del 14 luglio 1864 è venuta l'altra sull'imposta dei fabbricati del 26 gennaio 1865. Per effetto di questa legge furono censiti i fabbricati del Modenese che prima non lo erano, ed i possessori pagarono l'imposta dal 1° gennaio 1866 in avanti. Qual è la conseguenza di questo fatto? La conseguenza è che lo Stato ha incassato precisamente una parte dell'imposta che corrisponde ai fabbricati non censiti all'epoca della legge di conguaglio, e che questa parte doveva essere detratta dal contingente del compartimento modenese.

Io non comprendo, come l'onorevole commissario regio possa dire che il diritto di questo compartimento ad avere questa detrazione non si verifichi se non dal 1° gennaio 1867, quando abbiamo la legge che dice: « tutte le volte che vengono censiti dei beni, i quali non lo erano, si dovrà fare il disgravio a favore del compartimento, nel cui perimetro si trovano i beni stessi. »

Nè si dica che qui si tratta di beni urbani. La legge del 1864 all'articolo 12 parla in genere dei beni non censiti; e ognuno capisce che sotto questo generico nome di beni vengono tanto i fondi rustici quanto gli urbani.

Nel compartimento di Modena è indubitato che una gran massa di fabbricati non figurava nel censo. Questa massa si costituiva di tutte le case della montagna reggiana, modenese e d'oltr'Alpe, si costituiva di tutti i casini di villeggiatura della pianura, di tutti i caseggiati di nuova costruzione, ed erano censite le sole case che si trovavano nelle maggiori borgate della pianura e nelle città, come Modena, Reggio, Carpi, Massa e Carrara.

Ora quando noi abbiamo domandato colla proposta odierna che dal contingente del compartimento dell'ex-ducato di Modena venga detratta quella quota di imposta che risponde ai fabbricati che in forza della legge 26 gennaio 1865 furono sottoposti a censo, mentre non lo erano prima, e che questa detrazione debbasi fare retroattivamente al primo gennaio 1866, noi non abbiamo domandato che l'applicazione testuale di un articolo di legge, non abbiamo domandato che un atto di rigorosa giustizia, e me ne appello alle parole dello stesso relatore della Commissione, colle quali ebbe ieri a convenire essere tempo di fare una volta ragione ai molti reclami di quelle provincie ed alle molte istanze per esse inoltrate al Governo ed al Parlamento, ed era tempo ancora che almeno in parte venissero soddisfatti i loro legittimi desiderii esternati in mille maniere, e trasfusi in un ordine del giorno che ben ricorda lo stesso onorevole commissario regio nella Sessione della passata Legislatura, quando si ebbero a discutere i provvedimenti finanziari; ordine del

giorno che io, l'onorevole Fabrizi ed altri deputati delle provincie modenesi ebbero a presentare alla Camera, e che incontrò la sua accoglienza nella seduta, se non erro, del 5 giugno 1866.

Io potrei, se me lo permettesse la Camera, aggiungere altre ragioni le quali dimostrano quanto sia urgente e necessario, e quanto sia ragionevole questo disgravio in favore di quelle provincie, ma io mi limito solo a chiamare la di lei attenzione sopra il seguente confronto.

Se noi prendiamo tutti i contingenti delle diverse parti d'Italia e li paragoniamo fra loro, noi veniamo colla regola aritmetica del tre che è infallibile e porta all'evidenza matematica, noi veniamo dritti a questo risultato che, mentre per gli effetti della legge che discutiamo gli altri contingenti, fatte tutte le deduzioni, vengono diminuiti quali del terzo, quali del quarto, quali del quinto, e quali circa del sesto, quello delle provincie dell'ex-ducato viene invece diminuito del solo ottavo. Il trattamento peggiore dunque è per queste ultime provincie.

Io sentii con piacere dichiararsi che anche nella legge del conguaglio furono quelle provincie più bistrattate delle altre. Mi perdoni la Camera questa parola, ma ella risponde alla condizione delle cose; perchè, quando si fece quel conguaglio, si partì da dati, i quali erano tutti ipotetici, tutti erronei relativamente a quelle provincie. Fra le altre cose si partì dal criterio che si dovesse prendere per norma la media proporzionale del valore venale dei fondi in un decennio, nel quale la proprietà, per circostanze eccezionali, che non si ripeteranno forse mai più, era salita a tal grado di valore che necessariamente sorpassava ogni previsione e non rispondeva al vero e naturale suo pregio.

Dette queste ragioni, sempre per corroborare la prima parte della nostra proposta, vengo a dire in breve qualche cosa sulla seconda.

L'onorevole commissario regio si è opposto anche a questa parte, dicendo che la proposta sua, quella cioè delle consegne e delle denunzie, era l'unico mezzo che il Governo poteva adoperare per ottemperare all'articolo 12 della legge 14 luglio 1864.

Io domanderei all'onorevole commissario regio se questa era l'unica maniera per adempire a quella disposizione di legge, perchè dal 1864 a questa parte una cosa così semplice, così facile, così spontanea il Governo non ha saputo praticarla? Io domanderei il perchè, dopo che le provincie modenesi hanno fatto conoscere i loro lagni, hanno portato le loro lamenteanze anche in seno del Parlamento, perchè il Governo non ricorse sin d'allora a questo temperamento? Io domanderei il perchè noi siamo venuti a discutere questa legge? Non fu forse appunto per evitare il sistema insufficiente, equivoco ed erroneo delle consegne?

Ecco le ragioni per cui noi ci siamo limitati a dire

che il Governo pensi a provvedere, giusta l'articolo 12, a ciò che gli incombe, vale a dire a sottoporre a censo i terreni che non lo sono nel territorio modenese, per operare poi quel disgravio che, a senso della legge, ai contribuenti già censiti appartiene.

Di più, noi non vogliamo avere la responsabilità che si venga ad ammettere oggi un sistema il quale è stato dalla pubblica opinione stigmatizzato, poichè le consegne o dichiarazioni, nel modo con cui furono ordinate col decreto 28 giugno, che in questa parte si vorrebbe conservato, portano a vessazioni ed a molestie insopportabili.

D'altra parte, l'articolo 12 della legge 14 luglio 1864 dà facoltà al Governo di potere egli stesso, se lo crede, fare tutti quei provvedimenti che sono necessari per giungere allo scopo, a cui tende il medesimo articolo; e se il Governo ritiene di dover adottare il sistema delle consegne, egli lo potrà fare, ma non deve venire a domandarne l'assenso a quei deputati i quali assolutamente riconoscono che questo sistema è insufficiente, illusorio, e che conduce alle più funeste conseguenze.

Conchiudendo, non posso che ripetere le parole che sentii proferire dall'onorevole Cappellari nella discussione di ieri l'altro, quando, riferendosi appunto al sistema delle consegne, egli ebbe a dire che il parlare di denunce e di consegne è parlare d'inesattezza e d'erroneità.

FINALI, commissario regio. Prego la Camera a perdonarmi se entrerò in talune considerazioni le quali ho già esposto ieri, ma siccome nel discorso cui debbo rispondere non si contengono cose essenzialmente diverse da quelle che ieri furono obbiettate, sono nella non lieta condizione di dovere alla mia volta ripetere cose già dette.

I rimproveri fatti al Governo dall'onorevole Bortolucci sono forse più vivi, ma non sono nè diversi, nè più fondati di quelli che furono mossi ieri dagli onorevoli oratori che presero la parola nell'interesse dei proprietari dei terreni e dei fabbricati già censiti del compartimento modenese.

La legge sull'unificazione dell'imposta dei fabbricati ordinava che si stralciasse dal contingente complessivo d'imposta la parte vigente i fabbricati. Ora egli è chiaro che nessuna parte si poteva detrarre dal contingente d'imposta fondiaria a disgravio del contingente stesso, per correlazione ai fabbricati che non erano censiti e che quindi non pagavano al momento dello stralcio alcuna imposta.

Si è detto che il conguaglio ha apportata una condizione eccezionale al Modenese; si è detto che le provincie modenesi sono state quelle che furono più bistrattate, ripeto la parola, più bistrattate nell'operazione del conguaglio.

Io respingo questa parola *bistrattare* applicata a qualsivoglia compartimento d'Italia...

ARALDI. Domando la parola.

FINALI, *commissario regio*... perchè quando il Parlamento fa delle leggi, egli adempie al sacro dovere ed al sentimento della giustizia, e non vuole mai bistrattare le condizioni e gli interessi di alcuna provincia.

Se egli poi volesse consultare i calcoli che furono stabiliti prima di proporre il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, riconoscerà che il compartimento modenese ebbe bensì un aumento considerevole d'imposta, nel complesso però non maggiore del 25 per cento, ma l'ebbe minore di taluni altri compartimenti, ed in ispecie di quelli del Piemonte e della Liguria.

Dissi ieri, in risposta all'onorevole Sormani, che in quei territori del Modenese, laddove per effetto della perequazione sarebbe stato troppo gravoso l'aumento d'imposta (e la legge credette che fosse troppo forte aggravio, ossia troppo forte tangente d'aumento, ogniqualvolta questo eccedesse il cinquanta per cento della vecchia imposta), la legge volle che l'aumento fosse ristretto entro questo limite.

Soggiunsi che infatti il limite del 50 per cento nell'aumento non era in alcun luogo stato superato, e quando il Parlamento credette di poter permettere che l'aumento dell'imposta nel Modenese arrivasse fino al 50 per cento della vecchia imposta, non ritenne per certo di fare un gravame insopportabile ai proprietari di quelle provincie.

Il Governo poi per avere eseguito fedelmente ciò che era prescritto dalla legge, non merita alcun rimprovero.

L'onorevole Bortolucci ha pur detto: ma perchè voi venite innanzi ora con questo vostro trovato di accertare la rendita col mezzo delle denuncie? Se era buono, perchè non lo avete adottato prima?

Dissi ieri, e ripeto: non fu adottato prima, perchè dalla legge il Governo non credette aver facoltà di ordinarlo: imperocchè gli articoli 2 e il 12 della legge 14 luglio 1864 accennano a censimenti da farsi con sistema analogo a quello del comune ove trovansi altri beni censiti, od analogo a quello dei territori limitrofi.

Ma nella varietà grande degli enti catastali modenesi, tranne forse il Massese, trovasi sempre una rendita *censuaria*; non sarebbesi quindi potuto giungere ad un censimento analogo col sistema delle dichiarazioni che riesce a determinare la rendita *effettiva*.

Ora non è chi non sappia quanta diversità corra tra rendita censuaria e rendita effettiva.

Appena le disposizioni della legge 28 giugno 1866 lo hanno acconsentito, il Governo si è affrettato a cogliere quell'unico mezzo che gli paresse praticabile per arrivare alla censuazione dei beni non censiti del Modenese; quanto alle critiche fatte al sistema delle dichiarazioni, io ripeto di non volervi entrare. È questa una questione gravissima, la quale farebbe perdere troppo tempo alla Camera, quando volesse trattarla di proposito.

Per nuova risposta, dico che la stessa onorevole Commissione, la quale ha combattuto, come si vede nella relazione, il sistema delle dichiarazioni applicato all'accertamento della entrata fondiaria, ha dichiarato di associarsi all'articolo proposto dal Governo; e, se io non m'inganno, questo assentimento della Commissione provverebbe che, limitato il sistema delle dichiarazioni all'accertamento delle rendite nette fondiarie (e si noti bene che dico le rendite nette fondiarie) e non le entrate, va scevro, se non da tutti, da alcuni di quegli inconvenienti per i quali la Commissione era ostile al sistema d'accertamento stabilito colla legge 28 giugno 1866.

Giovi poi notare che la molestia dei proprietari di beni non censiti, nascente dall'obbligo di fare la dichiarazione delle loro rendite, è per certo inferiore di gran lunga a quella che deriverebbe da qualsivoglia altro metodo di censimento venisse adottato.

Ciò detto non posso che insistere per l'approvazione dell'articolo proposto dal Governo.

RESTELLI. (*Della Commissione*) La Commissione accetta l'articolo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Araldi.

ARALDI. Sarò brevissimo. Da tutte le discussioni che sono state sollevate in questa questione, risulta che tanto il commissario regio, quanto la Commissione ammettono in massima la giustizia dei reclami che si fecero per la distribuzione dell'imposta fondiaria nel compartimento degli Stati modenesi: solo differiscono da noi nei modi di attuazione. Io ed i miei onorevoli colleghi avevamo cercato, come di diritto, di ottenere quelle rettifiche maggiori che fossero possibili; e perchè nello scorso anno 1866 un nuovo censimento sui fabbricati era accaduto, ed il compartimento modenese aveva proseguito a pagare lo stesso contingente, era naturale che si domandasse anche per il 1866 un disgravio per la parte dei fabbricati che si erano potuti riconoscere non censiti all'epoca del conguaglio.

Le ragioni addotte dal commissario regio sull'impossibilità di disgravare l'imposta già pagata nel 1866 con una parte del prodotto dei fabbricati che prima non erano censiti e che lo furono nel 1866, non mi persuadono interamente; ma comprendo come, per arrivare ad un tale risultamento, occorreranno probabilmente operazioni assai complicate.

Le ragioni addotte dal commissario regio per mantenere le denuncie per la parte che riguarda i nuovi beni da censirsi, mi hanno portato il convincimento che col mezzo da lui proposto si raggiungerà più agevolmente lo scopo che tutti ci siamo proposto; di ottenere, cioè, quanto più tosto è possibile un disgravio, almeno per l'anno corrente 1867. Io credo che, in genere, per ottenere qualche cosa, bisogna limitarsi al possibile. Per conseguenza, ed in considerazione delle cose suddette, mi dispiace di dovere dichiarare a' miei onorevoli colleghi, che io recedo dalle condizioni che

avevamo messe, e che concorro piuttosto nella redazione proposta dall'onorevole commissario regio, e ne spiego le ragioni.

Egli è vero che, per lo scorso anno 1866, non potremo ottenere alcun disgravio di quello che è già pagato; questa è una disgrazia; ma, in primo luogo, questo disgravio non potrebbe essere di notevole entità, ed in secondo luogo, se le operazioni necessarie ad eseguirsi per ottenerlo devono portare molto in lungo, questo disgravio potrebbe forse essere liquidato in un'epoca troppo remota, e non arrecarci in fatto più alcun sollievo; d'altra parte queste stesse operazioni complicate potrebbero anche ritardare il disgravio pel 1867 di cui sentiamo assoluta necessità.

Col sistema proposto dall'onorevole commissario regio di conservare le denuncie per questo caso particolare, forse non si conseguirà un censimento completo e ragionato di tutti i beni da censire.

Anche in ciò vi sarà un inconveniente; ma io ci vedo il gran vantaggio, che almeno il disgravio, se non sarà completo, l'avremo subito, ciò che è più che se fosse completo e venisse troppo tardi.

D'altra parte io penso che il Governo si è già obbligato a presentare un progetto di perequazione generale dell'imposta fondiaria, e spero che il Governo lo presenterà al più presto possibile. E per conseguenza quella piccola ineguaglianza che potrà venire dal non ottenere il disgravio completo del nostro contingente, non si verificherà che per l'anno corrente.

Io confesso francamente che anche a questo mi rassegnerò. Ma quello che mi preme si è di ottenere fin d'ora l'assicurazione di un alleggerimento sollecito alla quota eccessiva che finora ha pagato il compartimento modenese.

BORTOLUCCI. Mi dispiace di dover dire, riferendomi alle parole del mio amico Araldi, che la discordia questa volta anzichè essere entrata nel campo dei nemici, è entrata in quello degli amici. L'onorevole Araldi riconosce la giustizia del disgravio dovuto al compartimento modenese, anche relativamente al 1866, per l'imposta dei fabbricati che furono di recente censiti. Ma per una specie di generosa transazione crede che bisogna contentarsi di rimettersi a quello che ha proposto l'onorevole commissario regio. Tale però non è il voto nè di me, nè, per quanto io spero, degli altri che hanno sottoscritto la proposta che si discute.

Io non comprendo come un debito sacro, un debito che è fondato nella legge, non possa e non debba pagarsi dallo Stato, il quale ne ha già incassato il corrispettivo!

Come accennava nel mio precedente discorso, l'articolo 12 della legge 14 luglio 1864, a senso anche della Commissione, ammette pel compartimento di Modena il disgravio in ragione e a misura che si vanno sottoponendo a censo i beni che non sono censiti.

Ora in forza della legge 26 gennaio 1865 sull'imposta dei fabbricati, i proprietari delle case che non erano in catasto, ma che vi entrarono per effetto di questa legge, cominciarono a pagare l'imposta dal 1° gennaio 1866, quindi il compartimento di Modena acquistò fin da quel momento il diritto al discarico che la legge del 1864 gli accordava.

Ma l'onorevole commissario regio pretende, almeno così mi è sembrato che suonino le sue parole, che la legge del 1865 abbia portato una specie di alterazione e di abrogazione alla legge del 1864.

Mi permetta l'onorevole commissario regio che gli dica che dopo aver esaminato attentamente quella legge, non ho trovato una sillaba la quale si riferisca realmente a questa supposta abrogazione; per conseguenza io credo che l'articolo 12 della legge del 1864 si debba ritenere sussistente, come lo è di fatto, e il disgravio mi sembra un atto di rigorosa giustizia.

Relativamente poi alla seconda parte della proposta non ho che da ripetere quanto ho avuto l'onore di esporre alla Camera.

Se il Governo crede di dover usare del mezzo delle consegne per arrivare a scoprire i beni non censiti, lo faccia servendosi dell'abilitazione che gli accorda l'articolo 12 della legge 14 luglio 1864, ma non pretenda che noi diamo l'assenso ad un sistema che riconosciamo molesto, erroneo ed illusorio.

Domando poi all'onorevole commissario regio, se le consegne dovrebbero aver effetto per i beni non censiti, oppure anche per gli altri già sottoposti a censimento, giacchè in questo caso sarebbero col suo progetto mantenuti in vigore, almeno pel compartimento di Modena, tutti quegli inconvenienti, tutte quelle molestie che è in animo nostro d'allontanare col disegno di legge che stiamo discutendo.

Per queste ragioni non posso che nuovamente insistere, onde la Camera prenda in serio esame la nostra proposta, e specialmente quella parte della medesima che riguarda il disgravio per l'imposta sui fabbricati. A me sembra che, non ostante l'opposizione dell'onorevole commissario regio, gli argomenti da noi adottati siano fondati nella legge, nella ragione, nella giustizia.

Ebbero il suffragio della stessa Commissione, la quale, ripeto, per bocca del suo relatore ieri ebbe a dichiarare essere veramente tempo di riparare agli indebiti aggravii che il compartimento di Modena ha finora dovuto sopportare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandonnini.

Voci. La chiusura!

SANDONNINI. Mi duole veramente che la discussione sull'emendamento che ho avuto l'onore di proporre unitamente ad altri miei colleghi si sia sostenuta sotto un aspetto sotto il quale non avrei desiderato che fosse stata considerata la nostra proposta. Mi sorprende

però che l'onorevole commissario regio nell'esprimere la sua opinione sulla medesima, sia venuto mettendo innanzi alcuni temperamenti i quali in parte danno ragione alla nostra proposta ed in parte l'escludono.

Io vorrei che la Camera ritenesse che con quell'emendamento noi non abbiamo inteso di chiedere altro che il preciso ed esatto adempimento delle disposizioni portate dalla legge 14 luglio 1864 sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria. Dopo che la proposta dell'onorevole Sormani non fu accettata, non fu nostro intendimento di venir a chiedere un'eccezione od un favore a riguardo delle provincie modenesi. Non abbiamo richiesto altro che un atto di giustizia, non abbiamo voluto nè più nè meno che l'esatta e precisa applicazione dell'articolo 12 di quella legge.

Ora, io non comprendo come l'onorevole commissario regio il quale è venuto qui accennando quanto inopportuno si vengano a portare innanzi delle critiche contro quella legge, e ne ha sostenuto la rigorosa giustizia, venga poi a rifiutare l'esatto adempimento di un articolo che altro non è che l'applicazione completa del sistema voluto dalla legge medesima.

Se egli intende che quella legge non meriti censura, e non debba essere nè attaccata, nè riformata, dovrebbe essere il primo a convenire con noi sulla necessità che l'articolo 12 venga esattamente, ed in tutta la sua estensione, applicato. E non senza contraddirsi può ora sostenere la difficoltà o la impossibilità di dare evasione a quanto con esso fu chiaramente disposto. Quell'articolo dispone che tutte le volte in cui saranno nell'ex-ducato di Modena assoggettati a censo nuovi beni che non erano censiti prima di quella legge, l'importo dell'imposta di tali beni debba venire a scarico dell'intero contingente.

Perchè dunque noi, che ora facciamo questa semplice domanda che un tale discarico si operi, troviamo tanta opposizione nell'onorevole commissario regio, e in quelli che fin qui si sono mostrati tanto impegnati a dimostrare la giustizia ed esattezza di quella legge di conguaglio? Nell'emendamento da me proposto si chiede nella prima parte che l'ammontare dell'imposta applicata ai fabbricati prima esclusi dal censimento e censiti poi in forza della legge 14 luglio, venga tutto posto a sgravio del contingente del compartimento, a datare dal 1° gennaio 1866. Ma poichè appunto da quel giorno il Governo ha cominciato ad esigere sopra quei beni una nuova imposta, l'imposta che è stata ad essi applicata, in forza della nuova legge, è evidente che non si chiede nè più, nè meno di quanto è di diritto, di quanto prescrive l'articolo 12 riferito.

Ora domando io: con quanta giustizia, opportunità e convenienza si viene adunque a rifiutare che questo sgravio debba aver luogo solamente perchè si dice che si trovano delle difficoltà nel riparto? L'onorevole mio amico il deputato Araldi è venuto ad accettare quasi in

via di transazione la proposta dell'onorevole commissario, in questo modo parmi che egli abbia voluto usare come si usa coi cattivi debitori, poichè riconoscendo la giustizia di ottenere quello che da noi si reclama, viene poi a contentarsi di accettare quel poco che ci è offerto pel solo timore di perdere anche il tutto. Ma io ho maggior confidenza nella giustizia della Camera e del Ministero e nella bontà del diritto che invociamo, ed io credo che, quando saranno valutate le ragioni della nostra proposta, essa dovrà assolutamente essere accettata per intero o per intero rifiutata, imperocchè, lo ripeto, qui non si viene a domandare nè condiscendenza, nè riguardi, ma si viene a domandare ciò che è di giustizia, l'applicazione esatta e completa di una legge già approvata, l'attuazione di un temperamento che dovrebbe essere stato già da gran tempo applicato, se il Ministero non avesse di troppo ritardato l'esaudimento dei reclami continuati delle nostre provincie che in mille occasioni non hanno cessato di dimandare la diminuzione di un'imposta che era stata loro assegnata a fronte della assicurazione in dati casi di uno scarico convenuto.

Del resto, io prego qui l'onorevole commissario a voler considerare che le differenze che esistono tra la nostra proposta e la sua non sono poi tanto gravi da non potersi conciliare. Credo, anzi, che tutta la differenza consista nell'essere chiaramente esposto nel nostro emendamento quello che solo implicitamente è contenuto nel suo.

Infatti, quanto alla prima parte della nostra proposta noi semplicemente abbiamo voluto dichiarare che l'imposta sui fabbricati non censiti deve andare a scarico del contingente dell'intero compartimento. E su questo non credo che sia discorde anche l'onorevole commissario regio, senonchè egli non viene nel suo emendamento ad espressamente dichiararlo, come l'abbiamo dichiarato noi nella fatta proposta. Io pregherei dunque in questa parte, giacchè ritengo non ci sia difformità d'intelligenza, a scanso però di equivoci, e perchè non sorgano ancora difficoltà nell'applicazione di questo emendamento, pregherei, dico, l'onorevole commissario regio, almeno in questa parte, a volere accettare la proposta fatta, secondo i termini dell'emendamento nostro. Quanto poi alla seconda parte io non insisto dopo quello che è stato detto dall'onorevole Bortolucci sulla convenienza, o no, delle dichiarazioni, purchè l'onorevole commissario regio, come ha accennato di pur volere egli stesso, venga almeno ad assicurare che le dichiarazioni non saranno applicate se non ai possessori dei terreni e beni non censiti, e non saranno estese d'obbligo a tutti gli altri possessori. Io non avrei grande difficoltà a lasciare correre anche questo sistema, sebbene io sia convinto dell'inopportunità del medesimo e della sua inefficacia, e quantunque sia certo che con questo mezzo non si verranno mai ad ottenere quei risultati

pronti e solleciti che pur si desiderano e nei quali mostra tanto di confidare l'onorevole Araldi.

Io credo anzi che in questo modo non faremo altro che aumentare le difficoltà, rendere illusoria l'applicazione dell'articolo 12 della legge di conguaglio, o almeno portarla così in lungo da non ottenere nessun beneficio, nessun risultato utile.

Se il Ministero in quattr'anni con tanti altri mezzi che poteva usare, non ha potuto trovare nè il tempo, nè la facilità di venire a procurare al contingente dell'ex-ducato di Modena quello scarico che per legge gli era dovuto, io sono certo che non potrà riescire a farlo nemmeno colle denunce, e molto meno poi potrà farlo nell'anno corrente e più sollecitamente come si mostra di credere da taluno. E se il Ministero non verrà a proporre un nuovo progetto di legge per l'anno venturo, come pur dovrebbe aver fatto entro il mese di febbraio decorso, all'oggetto di ottenere una migliore applicazione della legge di conguaglio, io credo che di questi aggravi, contro i quali abbiamo avuto occasione di portare tante volte i più giusti reclami, non riusciremo mai ad ottenere una conveniente riparazione, perocchè con questo mezzo delle denunce in luogo di ottenere quel risultato efficace e sollecito che pur si desidera, e da esse si spera per provvedere allo scarico dovuto di giustizia al contingente applicato all'ex-ducato di Modena, io credo invece che riusciremo ad un risultato così inefficace ed inconcludente da rendere per le provincie modenesi affatto inutile la disposizione dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1864, che pur doveva portare un sollievo all'ingiustizia evidente, e ormai riconosciuta, del contingente applicato a quel compartimento.

Io pregherei adunque l'onorevole commissario di accettare nella prima parte almeno il nostro emendamento e di fare le dichiarazioni che gli abbiamo richieste.

Quanto alla seconda parte, senza convenire nell'efficacia della sua proposta, non sarò alieno dal rimettermi a quello che egli crederà conveniente ed opportuno in proposito.

RESTELLI. (*Della Commissione*) La Commissione, mentre conferma la dichiarazione di accettare l'articolo proposto dall'onorevole commissario regio di cui si discute, deve aggiungere, a schiarimento intorno all'opinione che esso attribuì alla Commissione, l'opinione cioè di aver aderito al principio della determinazione della rendita netta dei beni rustici per mezzo di consegne. E questo disse l'onorevole commissario regio pensando che la Commissione accettando il suo emendamento accolse implicitamente il principio dell'accertamento della rendita netta per mezzo delle consegne.

Ora la Commissione è in debito di dare la esplicita dichiarazione che come principio essa non accetta che l'accertamento della rendita netta dei fondi rustici abbia a farsi colle notifiche. Accettò la Commissione questo sistema nel caso speciale, solo come un

espedito per non differire il compimento di quella giustizia a cui aspirano i possessori dei beni censiti di quei compartimenti in cui vi sono beni non censiti, conseguimento di giustizia che ieri l'onorevole relatore della Commissione augurava appunto ai detti possessori dei beni censiti.

Mi permetto poi di osservare agli onorevoli proponenti, i quali avrebbero voluto una diversa redazione di quest'articolo, che quest'articolo risponde meglio che quello da essi proposto per fare giustizia a quei possessori dal 1° gennaio 1867 in avanti. Almeno così avete un'epoca fissa che chiude l'era della ingiustizia per far luogo all'era della giustizia, epoca che non è segnata negli emendamenti degli oppositori.

Per queste ragioni la Commissione spera che gli stessi proponenti adotteranno come misura di temperamento il progetto della Commissione, siccome quello che meglio del loro provvede a togliere la lamentata ingiustizia.

E qui rendo giustizia all'onorevole Araldi che ha riconosciuto il vero concetto che informa l'articolo di cui si tratta.

Voci. Ai voti! ai voti!

BORTOLUCCI. Domando la parola per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BORTOLUCCI. L'onorevole Restelli ha limitato il suo discorso al sistema delle consegne, e così ad oppugnare la seconda parte della nostra proposta. Egli vuole impregiudicata la questione di principio, e aderisce per eccezione al progetto del commissario.

Ma relativamente alla prima parte della proposta l'onorevole Restelli non avrebbe fatta alcuna dichiarazione. Io lo pregherei a spiegare se egli intenda di accettarla, o no, giacchè a me sembra che sia sostanziale, non trattandosi in essa di beni rustici...

PRESIDENTE. Voglia limitarsi a fare la sua domanda.

BORTOLUCCI. Mi permetta di continuare nella mia domanda...

PRESIDENTE. Ma è una domanda troppo ragionata. (*ilarità*)

Voci. Ai voti! ai voti!

RESTELLI. Risponderò che, dal momento che la Commissione ha adottato il progetto del Ministero, lo ha adottato nella sua interezza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sandonnini, Bortolucci, Cattani-Cavalcanti, Ronchetti, Fabrizi Nicola, propongono il seguente emendamento in sostituzione all'articolo 3 proposto dal commissario regio:

« Dal contingente dei compartimenti ove esistono beni non censiti, dovrà detrarsi, con effetto al primo gennaio 1866, l'ammontare dell'imposta sui fabbricati attribuibile a quelli di essi che non erano censiti all'epoca dell'applicazione della legge 14 luglio 1864, numero 1831, e furono assoggettati all'imposta in forza della legge 26 gennaio 1865, n° 2136.

« In quanto agli altri beni non censiti, il Ministero entro l'anno corrente provvederà, a termini dell'articolo 12 della citata legge 14 luglio 1864, al loro censimento per gli effetti voluti dal medesimo articolo 12. »

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(Non è approvata.)

Ora pongo ai voti l'articolo 3 proposto dal commissario regio, coll'emendamento che vi ha fatto l'onorevole Valerio.

Prego l'onorevole Valerio a prestare attenzione alla lettura di quest'articolo col suo emendamento:

« Nei compartimenti in cui si trovano beni censiti, fermi i contingenti fissati nell'articolo 1, saranno compiute, colle norme stabilite dal regio decreto 28 giugno 1866, numero 3023, le operazioni per l'accertamento della rendita netta dei beni non censiti.

« La rendita di questi beni sarà pel 1867 tassata coll'aliquota del 12 e mezzo per cento: il prodotto della quale andrà in disgravio dei beni già censiti del rispettivo compartimento, in favore dei quali saranno operati i necessari compensi. »

Pongo ai voti l'articolo proposto dal commissario regio così emendato.

(È approvato.)

L'onorevole Nervo, all'articolo che aveva proposto dopo l'articolo 2 del progetto ministeriale, sostituisce il seguente:

« Le rettificazioni della rendita dei fabbricati, colle quali si tolgono le duplicazioni e gli altri errori materiali incorsi nella compilazione della tabella, o con cui s'inseriscono le rendite dei fabbricati sfuggiti alla catastazione, avranno il loro effetto tanto per l'imposta dell'anno 1866, quanto per quella del 1867. I compensi saranno liquidati sui ruoli dell'anno corrente. »

L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

NERVO. Poche parole mi basteranno per ispiegare la portata del mio emendamento.

La legge del gennaio 1865, colla quale venne stabilita un'imposta unica sui fondi urbani, prescrisse che l'accertamento della loro rendita netta venisse fatto in base alle dichiarazioni da verificarsi col mezzo di agenti o di apposite Commissioni locali. Come avvenne nel compartimento ligure-piemontese per le dichiarazioni relative ai beni rurali, così anche per l'accertamento della rendita dei fondi urbani in tutto il regno s'incontrarono gravi difficoltà per la esatta e regolare esecuzione di questa vasta operazione.

I risultati che se ne ottennero misero particolarmente in evidenza molte duplicazioni e molte omissioni sia di possessori, sia di fabbricati, come pure molte lacune nella entità della rendita imponibile.

Questi risultati consigliarono all'amministrazione delle tasse dirette la promulgazione del decreto regio

24 febbraio di quest'anno, col quale venne prescritta una serie di rettificazioni per rimediare a questi inconvenienti; se non che mentre l'amministrazione delle tasse riconobbe la necessità e la giustizia di queste rettificazioni, credette di poterne restringere l'effetto all'anno 1867, e ciò fu stabilito dall'articolo 4 del regio decreto suddetto.

Questo provvedimento, limitato al 1867, doveva necessariamente sollevare i giusti reclami di tutti i proprietari di fabbricati, per i quali l'inesattezza dell'operato censimento fu causa d'ingiuste quote di tassa pel 1866, cioè pel primo anno in cui cominciò ad andare in vigore la tassa uniforme sui fondi urbani.

Quei proprietari chiedono con ragione che le rettificazioni che si opereranno pel 1867 abbiano anche effetto pel 1866.

Il mio emendamento ha quindi per iscopo di fare giustizia a questa domanda. Se esso avrà la fortuna di essere favorevolmente accolto e dalla Commissione e dall'onorevole commissario regio, fortuna che non ebbe il mio emendamento di ieri in favore dei proprietari di terreni del Piemonte e della Liguria, sarà con esso reso giustizia a numerosi reclami ed evitata all'amministrazione delle finanze una lunga serie di liti che i proprietari di fabbricati saranno costretti a muoverle per ottenere la retta applicazione della legge a loro riguardo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Nervo?

CAPELLARI. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole commissario regio è pregato a dichiarare la sua opinione in proposito.

FINALI, commissario regio. Il Governo non ha difficoltà di accettare l'articolo proposto dall'onorevole Nervo, al quale aderisce anche la Commissione; ma crede sia necessario aggiungerci in capo un paragrafo.

Nella proposta dell'onorevole Nervo si parla delle conseguenze dell'inserzione nelle tabelle fondiarie della rendita dei fabbricati sfuggiti all'accertamento generale, della rendita degli edifizii, senza che vi sia nella legge, come io ieri aveva l'onore di osservare, nè un precetto, nè una facoltà di procedere durante il primo triennio od il primo quinquennio all'accertamento della rendita dei beni urbani non compresi nell'accertamento.

Però io proporrei, a complemento della proposta, che, prima dell'articolo formulato dall'onorevole Nervo, il quale accenna alle conseguenze derivanti dal riempersi le lacune esistenti nelle tabelle delle rendite accertate dei fabbricati, si ponesse qualche cosa di simile a ciò che sto per leggere:

« Potranno sempre accertarsi ed inserirsi nelle tabelle dei fabbricati le rendite di quegli edifizii, che furono ommessi o sfuggirono nel generale accertamento. »

Seguirebbe l'articolo nella forma che è stata letta.

NERVO. L'aggiunta, che l'onorevole commissario regio fa al mio emendamento, tende a rendere più efficace e più completo l'accertamento della materia imponibile di cui si tratta. Io per conseguenza l'accetto.

Credo però che invece della parola *potranno*, che sarebbe soltanto, direi, facoltativa, sarebbe forse il caso di dire *dovranno*, perchè così si rende la legge imperativa, e sarà così più efficace tanto per i contribuenti, come per il fisco.

PRESIDENTE. Ecco l'articolo proposto dall'onorevole Nervo coll'aggiunta fattavi dal commissario regio:

« Le rendite dei fabbricati omessi o sfuggiti nelle operazioni generali di accertamento, dovranno essere accertate ed inserite nella tabella già formata secondo la legge del 26 gennaio 1865.

« Le rettificazioni della rendita dei fabbricati colle quali si tolgono le duplicazioni e gli altri errori materiali occorsi nella compilazione delle tabelle o con cui vi si inseriscono le rendite dei fabbricati sfuggiti alla catastazione avranno il loro effetto tanto per la imposta dell'anno 1866 quanto per quella del 1867; i compensi saranno liquidati sui ruoli dell'anno corrente. »

Pongo ai voti questo articolo, che diverrà il quarto. (È approvato.)

Si procederà ora a discutere l'articolo 3 della Commissione; che ora diventa il quinto.

È così concepito:

« La tassa straordinaria del 4 per cento sulla entrata fondiaria, approvata col regio decreto 28 giugno 1866, n° 3023, è abolita.

« Però in aumento della imposta fondiaria sui beni rustici e sugli urbani, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, si pagheranno due decimi della imposta stessa.

« Questi due decimi saranno esenti da sovrimposte comunali e provinciali. »

Il deputato Amari ha presentato il seguente emendamento:

« Però in aumento dell'imposta fondiaria sui beni rustici, di cui all'articolo 1 della presente legge, si pagheranno due decimi dell'imposta stessa, e sugli urbani, di cui all'articolo 2, un decimo solamente.

« Questi decimi saranno esenti da sovrimposte comunali e provinciali. »

AMARI. Signori, l'emendamento che io ho l'onore di proporre tende a diminuire un poco quell'enorme peso il quale mi pare che gravi la proprietà fondiaria dello Stato: io sento che non spira aura troppo propizia al mio emendamento; cionulladimeno, siccome io ho il convincimento profondo della giustizia di esso, e perchè fortunatamente l'emendamento mio non guarda nè ad una provincia, nè ad un compartimento, ma guarda agli interessi generali, credo meritare, per avventura, la vostra attenzione.

Mi spinge ancora ad insistervi il pensiero che mi

sembra essere noi sospinti da una specie di corrente impetuosa, la quale, se c'incalza tutti nel desiderio e nell'interesse di colmare le casse dello Stato, pure non ci fa riflettere bene ai pesi gravissimi che noi veniamo ad imporre sulla proprietà. Questo mi darà occasione di poter sottoporre alla Camera brevissimamente alcune considerazioni, ch'io spero non indegne della sua attenzione.

Prima di tutto io vorrei che dai calcoli parziali, dei quali sinora ci siamo intrattenuti, ci sollevassimo un poco ad un calcolo generale, e ci rendessimo conto di quanto aggraviamo l'interesse della proprietà fondiaria in Italia. Secondo i calcoli e le operazioni della Commissione, ecco quali sono i risultati generali:

L'imposta sui beni rurali è portata a 99,000,000; quella sui beni urbani è portata, prima a 34,000,000 e poi aggiungendovi i 2/10 che ci si propongono, è portata a 41,000,000.

Tutta l'imposta fondiaria adunque ammonta a 140,000,000; e questo ancora non è tutto. Aggiungiamoci i 12,000,000 e più, che nell'articolo precedente sono stabiliti, come il contingente delle provincie venete, ed allora vedremo che l'imposta che pesa sulla proprietà in Italia, è di 152,000,000.

Ora, signori, qualunque sia il desiderio di voler riempire le casse dello Stato, bisogna sempre aver dinanzi agli occhi, di non vuotare quelle dei contribuenti, perchè finalmente la Cassa dello Stato non è una astrazione, e non può esser ricolmata che dalle casse dei proprietari e dei cittadini. Ora una imposta di 152,000,000 sopra la sola proprietà fondiaria in Italia, mi sembra che oltrepassi tutte le misure. In tutte le cose umane vi è un limite, tanto maggiormente poi nelle imposte. Non vi pare che questo limite sia ormai oltrepassato? 152,000,000, tenetelo bene a mente!

Ora, in un bilancio che non arriva a 800 milioni, i 152 milioni significano il quinto, e questa è una proporzione che non mi ricordo di aver letta nel bilancio di nessuna nazione, almeno non in quello dell'Inghilterra, nè in quello della Francia, che sono paesi prosperissimi e ricchissimi. Come volete dunque che un paese come l'Italia paghi 152 milioni sulla sua proprietà quando la grande Francia ne paga appena 164, ed al 1837 non ne pagava che 132!

Dunque una popolazione di 24 milioni pagherà quanto una nazione di 40 milioni, e con un territorio immensamente più vasto del nostro!

Questo è poco; facciamo il paragone con noi stessi. Quanto pagavamo prima del conguaglio fondiario? Per tutta la fondiaria, secondo le tabelle della Commissione, noi pagavamo lire 104,900,000, che in somma rotonda diremo 105 milioni. Oggi si arriva a 152 milioni! Badate a quello che facciamo!

Calcoliamo l'aumento sulle sole provincie che costituivano il regno d'Italia prima che fossero rivendicate le provincie venete. Noi pagavamo 105 milioni, oggi

140, cioè l'aumento è di 35 milioni, vale a dire di un terzo precisamente: e questo in meno di tre anni; anzi più esattamente possiamo dire in un anno solo: e così con un salto pauroso si pretende far pagare intieramente in un anno il terzo in più della imposta fondiaria antica.

Come diceva un onorevole membro della Commissione, bisogna fare i calcoli a lire e a centesimi. Ma qui i calcoli sono a milioni. Si sovrappone 35 milioni in un anno a tutta Italia. Vi sembra ciò possibile, e, se possibile, prudente? Passiamo da questo esame generale a quella parte a cui più specialmente si riferisce il mio emendamento, alla parte dei fabbricati. Qui le esorbitanze sono infinitamente più gravi.

Qui non è più del 33 per cento che cresce l'imposta, ma è di qualche cosa di più. Sapete quanto è questo qualche cosa di più? È del 64 per cento, perchè da 25 a 41 l'aumento è di 16 milioni, e 16 milioni sono il 64 per cento su 25. Eccovi i calcoli che lo dimostrano.

Prima del conguaglio, base scelta dalla Commissione, sui 110 milioni che ne risultarono, e che formavano la intera somma dell'imposta fondiaria pel regno d'Italia, l'imposta sui fabbricati non superava i 25 milioni. La Commissione, come avete largamente inteso dalle passate discussioni, ridusse l'imposta totale a 107 milioni. L'imposta sui fabbricati stava adunque alla fondiaria totale come 25 a 107, o in altri termini ne formava il 23 per cento. Oggi che l'imposta sui fabbricati è stata portata sino a 41 milioni e la totale a 140, il rapporto è di 41 al 140 ossia del 30 per cento. E dove l'imposta sulle proprietà rurali da 85 milioni è salita a 100 in circa, cioè di 15 milioni che sono il 17 per cento, quella sui fabbricati è cresciuta da 25 a 41 con un aumento assoluto di 16 milioni, cioè del 64 per cento.

La proporzione è dunque infinitamente maggiore. Si noti che tale imposta fu stabilita sovra conseguenze fatte dal 1864 al 1865, per un anno solo, ed anno di prosperità, e pesa sopra una proprietà la quale non è come le altre in cui un aumento di capitale, un'invenzione nuova o una ingegnosa operazione economica, possano renderle maggiormente fruttifere e accrescerne il prodotto. La rendita sui fabbricati non è causa, ma effetto, non madre, ma figlia della prosperità e dell'aumento della popolazione.

La rendita dei fabbricati, sulla quale deve proporzionarsi l'imposta, non può crescere che quando aumenta la prosperità nazionale, quando aumenta la popolazione. Ora domando se v'ha un uomo in questa Camera il quale possa dire che la prosperità nazionale, che la popolazione siasi aumentata da due anni a questa parte. In quanto alla prosperità nazionale, i lamenti continui che s'elevano da tutte le parti della Camera e le dolenti note che ci fa sentire ad ogni momento il ministro delle finanze dicono abbastanza chiaramente che la prosperità nazionale, lungi dal crescere, va diminuendo e rapidamente diminuendo.

Quanto alla popolazione non so se siasi aumentata, perchè disgraziatamente non abbiamo tavole recenti da consultare; ma è certo che i cattivi raccolti, la guerra, le crisi economiche, e per soprammercato il colera non sono fattori di aumento per quanto spetta alla popolazione. Quest'imposta adunque, la quale è stata stabilita sulle denunzie, e sulle denunzie più gravi e più fallaci, perchè non si volle stabilire sopra una media, come si sarebbe dovuto fare quando si voleva imporre un gravame equo, sopra una media, per esempio, di cinque, di dieci anni, ma si è fatta sopra la rendita di un anno solo ed anno di prosperità, come volete che quest'imposta non sia esorbitante? E fosse rimasta alla aliquota stabilita dei 12 centesimi e mezzo; ma no, noi le imponiamo di botto e alla cieca altri due decimi, che, se per gli altri è di 20 per cento, qui diventa qualche cosa di più, perchè la base è anche del 12 1/2 per cento.

In conseguenza io credo sia ben dimostrato l'aggravamento straordinario ed eccessivo di quest'imposta. Se qualcheduno fosse venuto a dirci qui, ora sono tre anni, che l'Italia pei suoi fabbricati, una volta avrebbe dovuto pagare una qualche cosa di meno, ma che si avvicinasse a quello che paga l'impero francese, noi non l'avremmo creduto; l'avremmo chiamato pessimista e forse peggio. Ebbene, non solo meno, ma noi verremo a pagare di più che in Francia, poichè la Francia per tutti i suoi fabbricati paga 40 milioni, e l'Italia ne pagherà 41, e non abbiamo Parigi. So bene che abbiamo le magnifiche nostre città monumentali, ma i monumenti, i palagi, le grandi fabbriche, invece di essere fonte di rendita e di profitto, non sono che il peso della nostra gloria: noi abbiamo ereditato dai nostri avi la gloria e la magnificenza senza avere i mezzi di essere magnifici. (*Bene! Bravo!*)

Mi si potrebbe dire: ma perchè vi limitate alla tassa dei fabbricati?

Torno a dire che io non parlo per un interesse speciale di una provincia o di un'altra, e ne sono lieto, perchè mi sono levato d'attorno questa specie d'incubo che rendeva meno franche le nostre discussioni; parlo nell'interesse di tutti, nell'interesse nazionale.

Io mi sono fermato sui fabbricati, perchè sopra i medesimi è stata maggiore l'esorbitanza; infatti sopra l'imposta rurale la Commissione è stata assai equa ribassando due milioni e mezzo. È vero che ha imposto i due decimi, ma due milioni e mezzo già furono tolti dalla somma fissata nel 1866.

Mi sono fermato sull'a tassa dei fabbricati, perchè è un'imposta di ieri, è un'imposta che ancora non si è cominciato a pagare, ed ha subito un aumento straordinario; perchè da 25 milioni è salita a 41 milioni, mentrechè l'imposta fondiaria da 82 milioni è arrivata a 99: dunque è evidente che c'è stato, com'io diceva, un aumento straordinario. Mi sono fermato sulla tassa dei fabbricati, perchè ancora non è intera.

Voi sapete che avete dato ai comuni libero arbitrio di potere imporre sopra il valore locativo; ora il valore locativo, o signori, non è che sotto altra forma una imposta sui fabbricati.

So bene che la questione più difficile nell'economia pratica è stata sempre di sapere su chi venga a pesare tutta intera un'imposta, da chi effettivamente sia pagata, e se da uno piuttosto che da un altro dei grandi interessi che ne sieno colpiti. So bene che il problema della *incidenza* (come si dice in Inghilterra) dell'imposta è difficilissimo; ma so pure bene che, quando non è in aumento la rendita sui fabbricati, qualunque imposta si metta sul valore locativo, non la paga già l'inquilino, ma il proprietario. Mi sono fermato sopra la tassa dei fabbricati, perchè ho trovato delle enormità nella stessa imposta, e l'imposta è cresciuta da quello che era al 64 per cento. Ma questa è la media. Pure io ho voluto gettare uno sguardo sopra una tabella ufficiale presentataci dal Governo, ed ho osservato che, mentre la media per tutta Italia è del 64 per cento di aumento, vi sono delle provincie le quali arriverebbero ora a pagare il cento per cento; ed ho trovato una scala che parte da zero e meno di zero di aumento, e arriva al punto del cento per cento.

Non dirò quale sia, ma francamente vi posso dire che non è nè la provincia mia nativa, nè le provincie siciliane, in conseguenza non ci può essere un'idea di particolarismo. Finalmente mi sono fermato qui per un'altra ragione importante.

I comuni hanno il diritto delle sovrimposte, e queste sono di centesimi addizionali sopra l'imposta principale. Ora l'imposta principale sui fabbricati è l'aliquota del 12 e mezzo per cento. Questa imposta addizionale dei comuni e delle provincie pesa sempre più forte sui fabbricati. E sapete che quest'imposta che si è data libera ai comuni, senza freno e senza misura, a quanto arriva? Io riferirò quello che ne dice un ex-ministro delle finanze, l'egregio signor Scialoja. Egli dice: Io sono impaurito di questa sovrimposta.

Si tratta che ci sono delle provincie dove i comuni e le provincie hanno imposto il 220 per cento sull'imposta principale; e ce n'è un'altra dove è imposto il 320. Questa notizia io l'ho letta, e tornai a rileggerla, pure non ci credo, perchè mi pare impossibile che un ministro di finanza dica e proclami questa cosa, e non venga subito alla Camera a dire con una legge d'urgenza: Arrestate tanto abuso!

Mi si potrebbe opporre difficoltà, che in principio da me stesso mi poneva: ma è una necessità che noi rimpiazziamo il quattro per cento.

In primo luogo io dico che il 4 per 100, da cui il Governo sperava tutta quella rendita di 24 milioni che segnava nei suoi calcoli, effettivamente poi, e come la stessa Commissione in parte ha confessato, effettivamente non poteva render tanto, perchè bisogna stabilire il 4 per 100 semplicemente sul reddito netto; ma

questo reddito netto doveva essere prima depurato da tutti i debiti ipotecari, da tutti i debiti chirografari, dall'imposta diretta che c'era, dalle sovrimposte, ecc. Ora io domando se, fatte tutte queste diffalcazioni, noi avremmo potuto dare come sovrimposta sull'entrata tanto quanto daranno i due decimi sull'imposta principale dei fabbricati.

Del resto, quando è dimostrato che un'imposta è enorme, quando è dimostrato che supera le forze della proprietà, io credo che l'interesse dell'erario debba venire conciliato coll'interesse di questa. Se noi togliamo questi tre milioni (che finalmente non sarebbero che tre milioni), l'erario della nazione li troverebbe, e con sicurezza, nelle dogane; li troverebbe nel consumo del tabacco; li troverebbe in tutte le altre tasse di consumo; le quali ogni giorno diminuiscono: e sapete perchè? Perchè la fonte da cui dovrebbero essere alimentate, cioè a dire il guadagno dei proprietari, è diminuito, e diminuisce ogni giorno, e va sempre più assottigliandosi; quindi questi tre milioni che voi per giustizia potreste levare all'imposta dei fabbricati, naturalmente refluirebbero sotto un'altra forma e forse con maggior copia ed abbondanza nelle casse dello Stato.

Egli è certo che, qualunque imposta voi portiate sulla proprietà, avrete i mezzi di esigerla; il popolo paga e deve pagare perchè la legge lo vuole, ma se arriva nell'impotenza; allora, o signori, qualsiasi legge non basta: potete mandare uscieri, guardie; potete far quello che più vi piace: quando non si può più, non si paga. Infatti qualche onorevole nostro collega ha parlato di petizioni di qualcuno il quale ha mandato già a regalare al Governo la sua proprietà, perchè, fatti i calcoli, vedendo che non può più ritrarne nulla, cerca di levarsi l'incomodo di fare il procuratore dell'erario.

In conseguenza noi ci lasciamo vincere da questa idea: ma come si fa per l'erario?

Se certamente questi tre milioni avessero a chiudere, come Curzio, la voragine del *deficit* passato, presente e futuro, io il primo prenderei questi tre miseri milioni e li getterei là dentro per chiuderla per sempre, ed io il primo ritirerei questo emendamento; ma sintantochè non mi si prova che si possa chiudere la voragine del *deficit*, io affiderò il mio emendamento alla giustizia ed all'equità della Camera.

CAPPELLARI. (*Della Commissione*) Io non seguirò l'onorevole preopinante in tutta la serie delle cose che ha esposte con molta dottrina; mi limiterò a pochi punti.

La Commissione sarebbe felicissima di poter proporre la riduzione di due decimi ad un decimo e non solo per i fabbricati, ma anche per i terreni. Ma già mi ha prevenuto l'onorevole preopinante nell'idea che le nostre condizioni finanziarie sono così gravi, così imponenti, che rinunciare ad una parte qualunque dei nostri tributi sarebbe lo stesso che spalancare più ampia quella voragine di cui egli faceva menzione.

Quando noi pensiamo che alla fine di quest'anno vi è un disavanzo di 500 milioni, quando pensiamo che i bilanci degli anni venturi, se non vi si ponesse riparo, presenterebbero un *deficit* di 250 milioni, credo davvero che non si possa pensare a ridurre le imposte esistenti. Questo in tesi generale. Riguardo poi ai fabbricati, mi permetta l'onorevole preopinante che io gli osservi che, adottando il suo emendamento, ne verrebbe una sperequazione fra l'imposta fondiaria che colpisce i terreni e quella che colpisce i fabbricati.

La ragione che è stata addotta dal Parlamento quando nel 1864 approvava la legge del conguaglio dell'imposta fondiaria è stata quella di possibilmente commisurare l'imposta sui terreni al 12 e 1/2 per cento della rendita netta; tutti i calcoli allora fatti si sono basati su questo criterio. E del pari nel 12 e 1/2 per 100 è stata stabilita posteriormente l'aliquota sulla rendita netta dell'imposta sui fabbricati. Se noi per conseguenza facessimo un'eccezione per i fabbricati, stabiliremmo una sperequazione fra le due imposte fondiarie.

Si parlò della prosperità nazionale; certo che dobbiamo deplorare che questa non abbia fatti dei grandi progressi, ma per altro, riguardo ai fabbricati, il fatto sta che le pigioni aumentano continuamente (e tutti lo sappiamo), ed aumentano in modo tale che si può dire che sono in ragione inversa del valore della proprietà dei terreni che continuamente diminuisce. Per conseguenza, se si dovesse fare un'eccezione per i fabbricati, quella sarebbe di aumentare piuttosto la ragione dell'imposta su questi, alleggerendo nei terreni.

È vero che si tratta di una somma di sole 3,400,000 lire; ma appunto mentre questa parte di tributo, diviso su tutta Italia, riuscirà di poco aggravio al contribuente, ne sarebbe troppo sensibile la perdita all'erario nazionale, il quale, oltre a quei 4 milioni e cento mila lire, che va a perdere negli articoli del progetto che sono già stati votati dalla Camera, se rinunziasse altri 3,400,000, avrebbe un detrimento di circa sette milioni e mezzo.

L'onorevole preopinante ha detto: 3,400,000 lire voi potete facilmente ricavarle dalle altre imposte. Ma io penso che il potere esecutivo si darà ogni premura perchè tutte le altre imposte esistenti fruttino; e faccia il Cielo che prosperino, ma per quanto esse descrivano una curva ascendente, non potranno certamente nello stato attuale delle cose riempire quel vuoto che tutti lamentiamo. Egli diceva: voi potete ottenere maggiori incassi dalle dogane, dai sali, dal dazio consumo; ma, lo ripeto, tutto ciò che si può fare per parte dal Governo onde avere un provento maggiore da questi cespiti, lo si fa.

Non è poi esatto quello che egli diceva, che le dogane, i sali, il dazio di consumo, siano in diminuzione; essi sono in aumento, e nel primo trimestre dell'anno

corrente abbiamo nei proventi gabellari un aumento che supera i tre milioni.

Egli ha pure parlato della tassa sul valore locativo. Ma questa è una tassa locale, non è una tassa, la quale venga imposta dallo Stato, è data ai comuni, è data alle provincie.

Ha pure parlato delle sovrimposte comunali. È a deplorarsi, ne convengo, che queste imposte addizionali siano in molti comuni gravosissime, ma non sarebbe certamente questa la sede di discutere sul massimo da stabilirsi per le addizionali comunali e provinciali; verrà a taglio l'argomento quando si discuterà la legge comunale e provinciale.

Io conchiudo adunque questo mio breve discorso col dire che le condizioni dell'Italia assolutamente escludono che si pensi a diminuzione d'imposte, e che, se si facesse una diminuzione nell'imposta dei fabbricati in confronto di quella dei terreni, la sarebbe questa una sperequazione che certamente la Commissione non potrebbe accettare.

AMARI. Io non ho parlato dei sali, ho parlato semplicemente dei tabacchi, delle dogane, del consumo, e mi sono fondato sull'ultimo ragguaglio che ho letto nella *Gazzetta Ufficiale*. Per altro io non chiamo aumenti, ma vere diminuzioni, quelli che nascono da tariffe aumentate e da consumi diminuiti.

CAPPELLARI. Pei tabacchi sta, ma non per gli altri rami. Però l'aumento dei proventi di più di tre milioni sulle gabelle, sussiste pel primo trimestre, diffalcate le perdite sui tabacchi.

AMARI. Quanto poi al dire che quest'aggravio di tre milioni e mezzo sarebbe poca cosa, ciò mi fa rammentare d'una certa favola, cioè dell'apologo di quell'animale pazientissimo, il cui padrone, perchè lo caricava a libbra a libbra e lo vedeva in piedi, supponeva poterlo caricare sempre più. Ma a libbra a libbra formavansi i quintali, e pensando che una libbra era piccolo peso, ei credeva poterlo fare sempre camminare. Ma l'animale grazioso e benigno finalmente cadde e s'accasciò.

Per la qual cosa convengo anch'io che saranno poca cosa i tre milioni, ma quando c'è di già molto, il poco giova assai a togliersi, assai più nuoce ad imporsi.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole commissario regio.

FINALI, commissario regio. Ho chiesto la parola solamente per dichiarare che il Governo non potrebbe annuire all'emendamento proposto dall'onorevole Amari.

Basta pensare alle condizioni presenti dell'erario nazionale, ed accennare che, secondo il progettato emendamento, si verrebbero a diversificare rispetto all'imposta le condizioni delle due specie di proprietà fondiaria, perchè si conosca con quanta ragione il Governo non accetti l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rega, Chidichimo, Lo Monaco, Marolda, Sprovieri, Capozzi, Farina, Comin,

Bove e Ranieri propongono che all'articolo 3, ora 5, si faccia la seguente modificazione.

Invece delle parole: *due decimi dell'imposta stessa*; si dica: *un decimo e mezzo dell'imposta stessa*.

E che nell'ultimo paragrafo di detto articolo si legga così: *Questo decimo e mezzo sarà esente da sovrimposte comunali e provinciali*.

La parola è all'onorevole Rega per isvolgere il suo emendamento.

REGA. Niuno della Camera metterà in dubbio che la imposta sul reddito prediale in Italia sia assai grave, a segno che ogni altra imposizione che voglia farsi sullo stesso è un sacrificio che i contribuenti accetteranno solo pel bene della patria comune, e sotto il rapporto di una imprescindibile necessità finanziaria, augurandosi per altro di vedere una volta equamente ripartite le imposte tutte dello Stato.

Convieni dunque esaminare se i due decimi proposti dalla Commissione siano il parto di questa necessità, di cui ho fatto cenno, oppure a questo bisogno possa rimediarsi imponendosi solo un decimo e mezzo.

A dimostrare tale assunto mi giova ricordare alla Camera che l'obbietto della prima parte del progetto di legge, di cui facciamo ora discussione, si è quello di sostituire all'entrata che poteva sperarsi dalla tassa del 4 per cento altra imposta che avesse dato un ugual prodotto.

Ed al proposito mi giova pure aggiungere che io, ritenendo per ipotesi accertata secondo le previsioni della Commissione, che il reddito prediale netto tassabile sia nella media di 450 milioni, diceva che la tassa del 4 per cento avrebbe potuto dare circa 18 milioni. Questo però io non accennava che per un'ipotesi, ma facendo appello al giusto giudizio della Camera: potrebbe mai ritenersi che il 4 per cento poteva dare la cifra certa di 18 milioni?

Io non lo credo, signori; e questa mia credenza, che è comune a molti nostri colleghi, mi fa persistere in tale mio convincimento, in modo che non ho difficoltà di dichiararvi che, secondo il mio modo di vedere, il prodotto della tassa del 4 per cento non solo non avrebbe dato 18 milioni (da me per ipotesi preveduti), ma non avrebbe raggiunto neppure la cifra che dava una volta un solo decimo di guerra, a cui la detta riprovata tassa volle sostituirsi.

Ora, signori, fatto il conto a quanto ascende un decimo di sovrimposta all'attuale imposta prediale secondo la doppia operazione finanziaria prevista dall'articolo 1 di questo progetto ieri votato, si ottiene l'ammontare di circa 15 milioni e 500,000 lire; ma se è ritenuto per comune consenso che non avrebbe potuto dare il 4 per cento, che meno di un decimo, vede bene la Camera che deliberando la detta sovrimposta del decimo e mezzo, va conseguito lo scopo del presente progetto di legge, e tanto va fatto, come altra volta diceva, sempre col maggiore utile dell'erario, sia

sotto il rapporto della più facile esazione di tale maggiore entrata, sia sotto l'altro del risparmio di molte spese e tra le altre dei molteplici uffizi burocratici.

Da ultimo, o signori, vi prego di riflettere che il gravare di vantaggio la proprietà importa annullare i fonti di produzione della ricchezza nazionale, importa fare un danno all'agricoltura, ed altro che tralascio di dire perchè uomini competenti come voi siete saprete comprenderlo.

Il signor Cappellari poi anzi rispondendo all'onorevole Amari, diceva che non potevasi mai consentire alla diminuzione delle attuali imposte, atteso le cattive condizioni dell'erario; ed io fo osservare pertanto che il sovrimporre un decimo e mezzo, o due decimi di guerra, non significa diminuire, oppure no, le attuali imposte, ma è questione di esaminare soltanto se vuolsi stabilire una nuova imposta, ed in una misura maggiore o minore, secondo che credesi, valevole a conseguire lo scopo cui la citata nuova imposizione si riferisce.

A rimediare intanto ai bisogni dell'erario, dirò che si può pure in altro modo provvedere, ed io sono certo che gli studi dell'egregio professore Ferrara, ministro delle finanze, che nel giorno di lunedì prossimo saranno pubblicati, ve ne daranno la prova.

Signori, un altro mezzo decimo oltre la mia proposta significa più di 5 milioni a carico della proprietà d'Italia, ed io non ho la coscienza di votarlo, e quindi, ove il mio emendamento sia respinto, voterò contro l'articolo proposto dalla Commissione. Avrò così adempiuto al dover mio.

CAPPELLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Cappellari.

CAPPELLARI. Le cose già da me dette in risposta al discorso dell'onorevole Amari, credo mi dispensino dal rispondere partitamente all'onorevole Rega. Egli stesso vi ha detto, o signori, e vi ha detto esattamente che, rinunciando ad un mezzo decimo, noi perderemmo cinque milioni, anzi precisamente 5,366,749 lire. Ora sommando questa cifra con quella di 4,110,636 lire a cui già si rinuncia col progetto della Commissione, noi andremmo a fare un sacrificio di quasi nove milioni e mezzo, e nelle presenti condizioni della nostra finanza questo sacrificio, lo ripeto, sarebbe affatto inconsulto. E a chiarire quanto già prima aveva indicato, io soggiungo che non ho inteso tanto di dire che non si può rinunciare a nessuna parte delle imposte attuali, ma che non si può rinunciare a nessuna parte di quelle imposte le quali erano state iscritte nel bilancio, perchè, ammettendo che quei proventi affluissero tutti integralmente nelle casse della finanza, tanto e tanto avremmo sempre quell'enorme disavanzo che con tutte le nostre forze dobbiamo tutti combattere e scongiurare.

REGA. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola, ma lo prego di limitarsi alla sola dichiarazione.

REGA. Io fo solo riflettere all'onorevole Cappellari che la differenza tra la mia e la sua opinione, non può riguardare che unicamente il mezzo decimo che vuoi da lui sovrapporre di più della mia proposta, non potendo affatto tenersi conto de' 4,000,000, di cui egli ha fatto cenno, mentre, facendo parte questa cifra dell'altra di 24,000,000, già dichiarati non realizzabili colla tassa del 4 per cento, il citare tali milioni vale lo stesso che dire niente.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris aveva proposto una aggiunta all'articolo 3, ma ora rinuncia alla sua proposta e aderisce a quella dell'onorevole Ferracciu che è in questi termini :

« Nell'isola di Sardegna, invece dei due decimi, si pagherà la tassa del 2 per cento sull'entrata dei fondi rustici da accertarsi secondo le norme stabilite col regio decreto 28 giugno 1866. »

L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Signori, io non dissimulo a me stesso che la mia proposta a primo aspetto non si raccomanda alla vostra accoglienza.

Essa contiene una eccezione, e le eccezioni, lo so pur troppo, non trovano favore presso di voi; e meno ancora quando è questione d'imposte. Le eccezioni sono pericolose, ed i favori sono ingiustizie nelle leggi che sanciscono imposizioni, o ne regolano la ripartizione.

M'immagino la vostra sorpresa all'aggiunta da me proposta all'articolo 3. Ma, signori, non mi condannate senz'ascoltarmi; sarò brevissimo, ma le parole mie saranno dettate dal più profondo convincimento, dal più imperioso dovere di coscienza.

Voi non lo ignorate, la Sardegna si ebbe in dono nel 1852 un catasto provvisorio, e l'imposta catastale fu regolata in base, non alla rendita reale, ma alla rendita possibile. Faccio di ciò cenno per esprimere ancora una volta quanto di arbitrario è in quel catasto, e quanto esso sia recente al paragone di tutti i catasti delle altre provincie italiane.

Ebbene, tenuto conto della rendita possibile, e non reale, non ostante gli arbitrii usati, l'imposta non potè farsi ascendere che alla somma di 1,900,000.

Tale sarebbe stata l'imposta fondiaria della Sardegna, tutto compreso, fondi rustici, fondi urbani e fabbricati. Se non che nel 1853 si divenne alla soppressione delle decime ecclesiastiche, e sollevatasi la questione se dalla Sardegna o dallo Stato si dovesse sussidiare il clero, si adottò una transazione mercè la quale il clero sarebbe stato sussidiato dallo Stato a condizione che per centesimi addizionali la Sardegna avesse pagato la somma di 2,111,400 lire. E questa cifra fu stabilita in termini precisi nella legge 23 marzo 1853. Indarno furono fatti reclami, ed implorate rettificazioni; la somma di 2,111,400 lire fu pagata.

Con la legge del 29 maggio 1855 furono sopresse

le corporazioni religiose nelle antiche provincie, e creata la Cassa ecclesiastica allo scopo di sussidiare il clero dello Stato.

Voi comprendete che molte furono le corporazioni sopresse in Sardegna, e che molti beni furono devoluti alla Cassa ecclesiastica.

Da quel punto doveva ridursi in favore della Sardegna l'aumento dell'imposta fondiaria per gli assegni del clero.

Non pertanto non cessò l'aumento, e si continuò a riscuotere in Sardegna la somma di lire 2,111,400.

Dopo tutto ciò, eccoci alla legge del 7 luglio 1864, alla legge del conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

Il risultato di questa legge, voi lo sapete, se fu ingiusto per altre provincie, per la Sardegna fu qualche cosa di peggio.

Nel determinare il contingente dell'imposta per la Sardegna, non si tenne conto di cosa alcuna; solo si volle ritenere che la Sardegna pagò fino al 1862, la somma di lire 2,400,000.

Quindi la Commissione ritenne ancora che l'imposta fondiaria in Sardegna potea portarsi alla cifra di lire 2,646,798.

Evidentemente la Commissione fu indotta in errore. Essa credette che le lire 2,400,000 fosse la somma dovuta per l'imposta fondiaria, e non lo era.

Da quella somma doveano detrarsi e quanto si pagava per il clero, e il decimo di guerra, e i centesimi addizionali che si pagavano allo Stato in forza della legge comunale del 1859.

La somma di lire 2,400,000 doveva ridursi a quella di 1,900,000 lire. A persuadervene, permettetemi di darvi lettura dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1853:

« Qualora il prodotto delle contribuzioni prediali dell'isola di Sardegna stabilito colla legge 14 luglio 1852 non raggiunga la somma di 2,112,400 lire, sarà provveduto al deficit mediante centesimi addizionali in aggiunta a quelli stabiliti dall'articolo 2 della citata legge. »

Come voi vedete, da questo articolo è chiaro che l'imposta fondiaria della Sardegna era al disotto della cifra enunciata in questo articolo e che per raggiungerla dovevasi ricorrere allo espediente dei centesimi addizionali.

Coloro poi che assisteranno alla discussione di questa legge, ricorderanno a quale scopo si ricorse a questo aumento, e basti la legge stessa 23 marzo 1853 per dimostrare che lo scopo si era di sussidiare il clero cui furono tolte le decime che fino al 1852 percepirono.

La Commissione governativa innanzi, e poi la Commissione parlamentare, non si addentrò in queste questioni; osservò solo che dalla Sardegna si riscuotevano 2,400,000 lire; aumentò questa cifra fino a lire 2,646,000, ed il contingente dell'imposta fondiaria per

la Sardegna fu trovato, e senza perdersi in lunghe e faticose disquisizioni fu così fissato.

Ora, o signori, sopra questo aumento, che rese oltre misura gravissima l'imposta fondiaria, si vorrebbe ancora imporre due decimi.

In verità voi non avete trovato la via di accrescere le entrate dello Stato...

Voi non ignorate quali siano le condizioni generali della Sardegna e quali siano quelle in cui versano i proprietari di fondi. Voi non ignorate come l'ultimo raccolto compiutamente fallito abbia ridotto la Sardegna alla più desolante miseria.

Non sono che pochi mesi che voi inviaste al Ministero una petizione di tutti i comuni della Sardegna al Ministero, acciò provvedesse straordinariamente a questo stato di cose. E si provvide con apertura di strade onde dar lavoro, e col lavoro i mezzi di sussistenza.

Ma che, o signori, è forse cessata la causa della deplorata miseria? Perchè oggi si vuole rendere più grave la imposta fondiaria?

Signori, io non debbo tacerlo, questa nuova gravezza sarà il colmo della sventura; questa nuova gravezza non sarà tollerata, non sarà pagata, non per difetto di volontà, ma per assoluta impotenza.

Sì, questa gravezza è intollerabile, lo ripeto, e se infinite sono già le aggiudicazioni degli stabili in favore del demanio per impossibilità di pagarne i tributi, dopo questo aumento il demanio dello Stato diverrà il proprietario di due terzi della Sardegna.

Lo sarebbe anzi già divenuto, se per la imposta fondiaria, come si dovrebbe, le esecuzioni si facessero sopra gli stabili; ma con arbitrio le esecuzioni preferiscono farsi su mobili e semoventi, per proseguire a tormentare i poveri contribuenti.

In questi momenti in cui la esistenza della nazione preoccupa tutti gli animi, in cui tutti ci rendiamo conto delle stringenze in cui versa lo Stato, oh! signori, io non oserei propugnare una proposta che scemasse di un solo centesimo le sue entrate, se non fossi fermamente convinto che la imposta fondiaria in Sardegna non può sopportare ulteriori gravezze.

Senza questa convinzione profonda, sarebbe follia, sarebbe anzi colpa gravissima la mia proposta. La Sardegna stessa non mi saprebbe grado de' miei sforzi, che giudicherebbe con severità.

La Sardegna, e voi lo sapete, sovrabbondò di patriottismo, e ne diede irrefragabili prove.

Nel 1861 concorse al prestito nazionale volontario; nel 1865 nella nobile gara di tutte le provincie non fu ultima a rispondere all'appello della patria e ad anticipare l'imposta fondiaria, e nel 1866 con uno sforzo indicibile, mentre lottava con la miseria, mentre le stava di fronte lo spettro minaccioso della fame, pagò il prestito forzoso.

Signori, credetemi, le infelicissime condizioni in cui

è la Sardegna non ripetonsi dall'ultimo fallito raccolto, ben altra ne è la causa. Altri raccolti fallirono, ma non produssero la disperazione, ma non seguì una eccessiva miseria, ma non vi fu la fame.

La vera causa di tanta sventura riponetela senza timore di andare errati nelle eccessive gravezze, nella intollerabile imposta fondiaria che prostrò i proprietari della terra e disseccò l'unica risorsa della Sardegna.

Io sarei stato lietissimo se le condizioni della mia terra natale fossero state prospere; avrei votato in silenzio questa legge, convinto che la Sardegna avrebbe dato anche questo esempio di patriottica abnegazione.

Ma io non posso tacere, e nol debbo. Ora che cosa vi dimando con la mia aggiunta all'articolo 3°? Forse di non pagare, di non contribuire a sollievo delle finanze dello Stato? No, io vi chiedo che s'imponga la contribuzione a chi è in grado di pagare. Io chiedo che sia imposto il 2 per cento sulla entrata dei fondi rustici, secondo le prescrizioni del regio decreto 28 giugno 1866.

Mi pare che ciò sia giusto, come mi pare ingiusta misura che s'impongano due decimi in aumento della imposta fondiaria a chi non ebbe rendita alcuna, a chi sventuratamente restò al disotto delle spese di anticipazione.

L'aumento dei due decimi alla imposta esistente vuol dire la gravezza di altro mezzo milione, nè più nè meno; e non è possibile che la proprietà fondiaria sopporti questo sacrificio.

Se respingerete la mia proposta, voi chiederete alla Sardegna ciò che non può darvi, voi farete una legge che o non potrete eseguire od eseguirete con un apparato di forza, che vi costerà tutto e forse più dell'aumento che imponete.

E quali ne saranno poi le conseguenze? Io non voglio dirle, ma voi le immaginate.

Convinto della impossibilità di aumentarsi la imposta fondiaria in Sardegna, io, coll'onorevole mio collega Serra, formulai il primo emendamento; ma volli da esso recedere, e piegare alle istanze de' miei colleghi. Accettai l'aggiunta dell'onorevole Ferracciu per le considerazioni che mi furono esposte, e che pure trovai plausibili, ove non s'indugi la presentazione della legge che fu promessa per il conguaglio definitivo della imposta fondiaria.

Ma non è possibile consentire la gravezza dei due decimi che s'imporrebbero a coloro che non ebbero rendita, a coloro che già furono troppo gravati, dappoichè la imposta in Sardegna assorbe già oltre la metà della rendita lorda.

Se la disposizione dell'articolo del progetto della Commissione si accettasse anche per la Sardegna, senza dubbio da quella provincia si chiederebbe ciò ch'essa non potrebbe pagare.

Ora considerate che una legge la quale impone un

sacrificio smisurato, impossibile, ha in se stessa il germe del disprezzo. Questa legge sarà disautorata, e non avrà mai la sua piena esecuzione.

Io ben comprendo che con la mia proposta vi chiedo un provvedimento eccezionale, ma la eccezione che vi chiedo è legittimata da un principio di giustizia e dalla realtà delle cose.

Da un principio di giustizia, perchè, accettando la mia proposta, non graverete coloro ai quali per la loro impotenza nulla si può chiedere; ma solo si domanderà a quelli che la fortuna ha collocato in condizioni migliori, a quelli ai quali può chiedersi un sacrificio.

Dalla realtà delle cose, perchè, o signori, la Sardegna si trova in condizioni eccezionali, e voi non potete non riconoscerlo, non confessarlo.

Signori, permettetemi ch'io vi apra l'animo mio interamente.

È con dolore ch'io debbo invocare per la mia terra natale un provvedimento eccezionale. Io non lo vorrei. Se la mia terra natale fosse in condizioni di prosperità, come si merita, non chiederei eccezioni per essa, le proposte le respingerei recisamente. Oh! ve lo dichiaro schiettamente, ho sempre desiderato che la Sardegna destasse invidia sempre, pietà non mai.

Signori, già vi esposi le ragioni per le quali proposi l'aggiunta all'articolo 3 di questo progetto. Ora io faccio appello alla vostra giustizia. Accogliete la mia proposta.

SERPI. Ho domandato la parola per appoggiare la proposta fatta dal mio amico il deputato Salaris.

Comincerò per dirgli che ho visto con vero rammarico che abbia ritirato il suo emendamento, perchè ho l'intima convinzione che quello non era un'eccezione, ma un atto di pura giustizia. Signori, porgetemi un po' di attenzione, e poi ditemi se ho torto.

Si fece in Sardegna il catasto, e le risultanze furono che pagando il 10 per 100 sul reddito netto dovevasi pagare 1,933,000. Quel catasto bisogna avvertire che fu eminentemente fiscale; in conseguenza, a vece del 10 per 100, poteva calcolarsi che era il 12 od il 15 per 100 che s'imponesse alla Sardegna.

Nel 1852 o 1853, non ricordo bene l'anno, quando si discusse l'imposta della Sardegna, i deputati sardi protestarono e dissero: ma come volete imporre a noi il 10 per 100, quando nelle altre provincie non si paga che il 6, in alcune il 3 e mezzo, ed in altre persino soltanto il 3?

Come si è risposto nel Parlamento subalpino? Si è detto: in Sardegna il catasto si è fatto; cominciate a pagare il 10 per 100, e quando il catasto si farà fra noi, allora l'aliquota del 10 per 100 sarà per tutti l'aliquota comune.

Con questa aspettazione siamo venuti sino al 1864. Resta quindi provato e provatissimo, e sfido chiunque dei miei colleghi antichi di quel tempo a smentirmi, perchè è consegnato nelle discussioni del Parlamento.

Da quella discussione risulta adunque che la Sardegna, colla sola aliquota di 1,933,000 era maggiormente gravata delle provincie sorelle, ossia che le stesse provincie sino al 1864 pagavano meno della Sardegna. Nè ciò basterà. Nel 1852 o 1853, oltre alle lire 1,933,000 che avrebbe dovuto pagare la Sardegna, secondo il catasto, le fu imposta l'aliquota per sussidi al clero.

Venne la legge sulle corporazioni religiose, ed in essa si disse che si abolivano le corporazioni; il reddito delle quali sarebbe destinato in parte in sussidio del clero ed in parte in diminuzione dell'aliquota imposta ai contribuenti sardi. Lo Stato riscosse quegli interessi, ma l'imposta alla Sardegna restò quale fu. In conseguenza, non solo pagò 1,933,000 lire, ma 2,111,000. Ed ecco che la Sardegna ebbe già una grave sovrimposta.

Venne poi il 1864, e, non so con quale criterio, la Commissione impose anche l'aliquota della perequazione, quando la Sardegna, come ho l'onore di dirvi, era già più aggravata di tutte le altre provincie: dimodochè la Sardegna venne per questa grave legge a pagare 2,646,000.

Ma quale è dunque l'aliquota che oggi paga la Sardegna? Non è il 10 od il 15, ma il 20 e forse il 30 0/0.

E venite ad imporle ancora i due decimi? Vuol dire dunque che la Sardegna dovrà pagare lire 3,175,000, vale a dire che sull'aliquota del catasto di lire 1,933,000, si vuole aumentare la cifra di lire 1,242,000, quasi il doppio dell'imposta risultante dal catasto.

Ieri ho sentito l'onorevole La Porta, e gliene faccio i miei complimenti, a prendere la parola in favore delle provincie che sono aggravate; ma queste provincie sono meno aggravate di noi. Se avete fatta giustizia per quelle provincie, dovete farla anche per noi.

In conseguenza, io appoggio l'emendamento dell'onorevole Salaris, e credo che la Camera, siccome ieri ha fatta giustizia alle provincie subalpine, oggi la farà anche alla Sardegna.

PRESIDENTE. Il deputato Restelli ha facoltà di parlare.

RESTELLI. La Commissione ha un incarico ben increscevole nel dover respingere degli emendamenti che, pur dettati da lodevoli sentimenti, vengono prodotti nell'interesse delle varie provincie d'Italia; ma la Commissione deve mantenere i principii del proprio progetto di legge. L'onorevole Serpi è incorso in un errore ritenendo che all'isola di Sardegna non fosse stata resa dalla Commissione quella giustizia che fu fatta ieri alle provincie subalpine. Nel 1867 l'isola di Sardegna avrebbe dovuto subire un aumento d'imposta, quantunque tenue, in base alla legge del 14 luglio 1864; come un aumento avrebbero dovuto subire altri compartimenti catastali d'Italia, cioè Piemonte, Sicilia, Modena e Toscana. Ora la stessa misura che fu adottata per codesti compartimenti d'Italia, fu adottata anche per la Sardegna.

Rettificati così i fatti, è d'uopo di richiamare quest'altro principio che non si è voluto nè dalla Commissione, nè, a mio avviso, dalla Camera discutere e giudicare in occasione del prefato progetto di legge intorno alla bontà dei catasti che erano in vigore anteriormente al 1864, e nemmeno intorno alla esattezza della perequazione fondiaria sanzionata colla legge del 14 luglio 1864.

Il concetto che ha guidato la Commissione ed il Ministero nell'adottare il temperamento di non farsi luogo a quell'aumento dell'imposta che avrebbe dovuto effettuarsi nel 1867 in esecuzione della legge del 1864, si fu d'impedire per quei compartimenti un aumento fatto d'un salto troppo forte che sarebbesi verificato nell'anno 1867 colla aggiunta dei due decimi.

Questo è stato il concetto che ha informato il lavoro della Commissione e che ha ottenuto il suffragio dalla Camera.

Ora l'isola di Sardegna ebbe anch'essa lo stesso trattamento.

L'onorevole Salaris ci ha presentata la situazione della Sardegna siccome eccezionale, e pensa che alcune parti dell'isola non saranno capaci di sostenere l'aumento d'imposte dei due decimi: ma noi abbiamo sentito gli stessi lamenti elevarsi anche riferibilmente ad altri compartimenti d'Italia. Voi avrete udito fra gli altri dall'onorevole Zuradelli che la regione montuosa ed asciutta della Lombardia già incapace a sopportare l'attuale imposta, sì che vengono abbandonati molti terreni all'esattore fiscale, non sopporterà certamente alcun nuovo aumento d'imposta.

Ora io dico che, se avessimo ad attendere le querele che ci vengono dalla Sardegna le dovremmo attendere anche dalle altre parti d'Italia: e allora che ne sarebbe delle finanze che con questa legge crediamo di ristore?

Di più l'onorevole Salaris nel suo emendamento che cosa propone?

Propone di sostituire ai due decimi il 2 per cento dell'entrata fondiaria da determinarsi a norma del decreto legislativo del giugno 1866, vale a dire col sistema delle consegne.

Ora noi crediamo che, per l'eguaglianza del principio che deve essere applicato a tutte le parti d'Italia, non possiamo accogliere un modo di accertamento della rendita fondiaria che abbiamo respinto perchè sconveniente e vessatorio per le altre parti d'Italia.

GARAU. Domando la parola.

RESIELLI. Come vorremmo adottare per la Sardegna un sistema che abbiamo creduto infelice e nocivo anche alle finanze dello Stato per tutte le rimanenti parti di Italia? Perchè adatteremo due pesi e due misure?

Ecco le ragioni che inducono la Commissione a respingere, certamente con dispiacere, l'emendamento dell'onorevole Salaris, che si è associato a quello dell'onorevole Ferracciu.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Garau.

GARAU. La questione si riduce a conoscere se la Sardegna sia in condizioni eccezionali, o no; perchè, se non si trova in condizioni eccezionali, certamente non deve avere nessuna eccezione; ma se la Sardegna si trova in condizioni eccezionali, allora certamente non le si adattano le disposizioni comuni.

Ora, tra la Sardegna ed il continente, rispetto al sistema tributario fondiario, vi sono tre essenziali differenze: la prima si è che, mentre in tutte le provincie del continente, compresa anche l'isola di Sicilia, salvo qualche provincia del Piemonte, vi è un catasto parcellare normale, in Sardegna questo catasto parcellare non esiste e non è mai esistito; in Sardegna non vi è che un catasto provvisorio improvvisato in dodici mesi di lavoro. Ora, se nelle altre provincie d'Italia si vedono grandi differenze fra la rendita catastale e la rendita effettiva di un proprietario, figuratevi quale debba essere questa differenza in Sardegna, dove catasto parcellare non è mai stato, dove non c'è che un catasto provvisorio improvvisato.

La seconda differenza essenziale fra le altre provincie d'Italia e la Sardegna si è che, mentre nel rimanente d'Italia le valutazioni dei catasti furono basate, dove sulla rendita effettiva risultante dai fitti, dove sulla rendita effettiva risultante dalla diretta coltivazione; per la Sardegna invece, nella legge che si fece sul catasto provvisorio, si leggono queste testuali parole:

« I terreni saranno valutati secondo la loro qualità intrinseca. »

Il ministro Paleocapa, contraddicendo ai deputati sardi e sostenendo queste espressioni, che cosa diceva? Diceva: la rendita imponibile dei catasti dovrebbe essere non secondo il provento che hanno i proprietari, ma secondo il provento che dovrebbero avere, applicandovi i dovuti capitali e lavori. Dunque vedete che, mentre tutti gli altri catasti d'Italia si basarono sui fitti o sul provento effettivo, quello di Sardegna fu basato sopra il provento possibile: talchè, se i proprietari che hanno avuto capitali e che hanno potuto disporre delle braccia necessarie, hanno poi fatta salire la rendita a livello di quella notata in catasto; gli altri proprietari che si sono trovati, stante la scarsezza del personale, senza braccia, e, quel che è più, senza denaro, hanno dovuto soccombere a un pagamento calcolato sopra una rendita ideale ragguagliata al possibile e non all'effettivo.

Ora io domando alla Commissione: vi sono altre provincie d'Italia che sieno in questa condizione? Se vi sono, la Commissione lo dica, e noi ci rassegheremo allora alla sorte comune.

Vi sono altre provincie la cui rendita sia basata sopra un catasto provvisorio, improvvisato in dodici mesi senza misuramento? Vi sono altre provincie i di cui avvaloramenti siensi fatti sulla rendita non effet-

tiva, ma sulla rendita possibile a raggiungersi mediante l'incorporazione di un maggior capitale e lavoro?

Oltre queste due essenziali differenze, ve n'è un'altra la quale, sebbene non abbia lo stesso valore, pure ancora essa si deve calcolare, e ve la diceva l'onorevole Salaris. In Sardegna, prima del 1853, come risulta dalla legge del 16 gennaio 1853, si pagava lire 1,311,000; quindi per sussidio al clero si sono aggiunte 800,000 lire; poscia si sono aggiunti tanti altri pagamenti fino a portarla, prima della perequazione, a circa 2,422,000 lire. Venne la perequazione, e tra fabbricati e beni rurali ora raggiunge la cifra di 2,622,000. Adesso si tratterebbe di portarla con altri due decimi sino a circa 3,113,000 lire!

La Commissione ha testè detto, per bocca dell'onorevole Restelli, che il salto era troppo grande (sono le sue precise parole), se alle provincie subalpine nel 1867, oltre i due milioni de' due decimi, si fosse anche fatto pagare l'altro milione e più portato dall'aumento imposto dalla perequazione.

Ora domando io: non è del pari, dirò col Restelli, grande il salto quando l'imposta di Sardegna da un milione e 300 mila che era prima del 1853, si porta ai tre milioni e più? Vi pare egli leggiero l'aggravio? In tredici anni più di due terzi d'aumento? A me sembra troppo smisurato, più smisurato che per le provincie subalpine per le quali da diciotto milioni si porterebbe a trentun milioni.

Per la Sardegna abbiamo tre circostanze che non possono da nessuno essere contraddette: un catasto diverso da tutti, e pessimo, per cui vi sarà chi paga il 15, il 20, ma vi è ancora chi paga l'80 ed il cento per cento: abbiamo una valutazione non sulla rendita reale, ma sulla rendita possibile, e in tredici anni l'aumento del triplo sulla fondiaria, senza tutto il resto d'imposte!

Poste queste condizioni, dico io, merita la Sardegna o no una eccezione? Si può dire a quei proprietari che pagano il 50, il 60 per cento: pagate ancora un quinto di più? Non sarebbe questa una vera spogliazione!

Signori, quando si è parlato delle strade ferrate che cosa si è detto alla Sardegna? Le si è detto: Vedete: per le meridionali diamo 22,000 lire di garanzia per chilometro, per le siciliane 24,000 lire, altrettanto, o poco meno, per le romane; ma per le ferrovie sarde lo Stato non può dare che sole 9000 lire per chilometro, e la ragione si è che, mentre quelle strade promettono un prodotto competente, le ferrovie sarde promettono un prodotto molto minore.

In questo modo era adottata per l'isola di Sardegna una norma affatto diversa d'indennità; e noi sardi, attesa la ragione allegata di differenza, l'abbiamo tollerata.

Ma se per i benefizi le circostanze poco felici del-

l'isola impongono eccezioni, perchè quelle stesse circostanze non si prendono in uguale considerazione allorchè si tratta degli aggravii?

Finalmente, che cosa vi domandiamo noi Sardi? Vi domandiamo forse di non pagare? Niente affatto. Sebbene aggravatissimi, vogliamo dividere le condizioni di tutti gli altri. Vi domandiamo di surrogare il 2 per cento sull'entrata ai 2/10, che per le condizioni speciali della Sardegna non si possono pagare, essendovi dei proprietari i quali, per le ragioni già esposte, pagano anche il 70 per cento, mentre ve ne sono altri che pagano il 10, 15 o 20 per cento; questi ultimi potrebbero pagare i vostri 2/10, ma i primi assolutamente non lo possono, rimarrebbero schiacciati dall'aumento; per essi i due decimi aggiunti all'antico tributo equivarrebbero a una vera confisca dell'intero provento!

Dunque questo genere di tributo, come voi lo volete percevere, non si può pagare. Cambiateci il modo, ed invece dei 2 decimi percevetevi anche il 2 e mezzo per cento sull'entrata, come aveva proposto il Ministero, così succederà che la misura dei pagamenti che il Parlamento impone, si riverserà secondo l'intenzione del medesimo. I contribuenti che hanno cento di rendita, pagheranno 2 e mezzo; ma se voi al contrario proponete i 2 decimi, mentre il Parlamento crede di crescere solamente il quinto del tributo sulla rendita effettiva, in fatti in Sardegna vi sarà per molti proprietari una sproporzione; perchè, chi paga il 60 o 70 per cento, aggiungendogli ancora 2 decimi, gli avrete tolto tutto! La Commissione ha detto: Vedete; noi non andremo a vedere se l'imposta sull'entrata del 2 e mezzo per cento sia buona o non buona; solo vi diciamo che da una parte all'altra d'Italia non si vuol sentire di questa imposta sulla entrata. Tutti la credono gravissima, tutti preferiscono i 2 decimi. Se non m'inganno, è questo il concetto della relazione della Commissione.

Ora, o signori, io vi prego della vostra attenzione particolarmente su questo. Quando noi Sardi vi diciamo: invece dei due decimi dateci il due e mezzo sull'entrata che cosa vi diciamo? Vedete, la nostra condizione è tale che ciò che voi altri credete un gran danno, ciò che voi altri avete rifiutato, ciò cui voi avete preferito i due decimi, noi siamo in sì misera condizione che per noi è il meglio.

Alla Camera parrà strano che ciò che i continentali credono il peggio, i Sardi credano il meglio. Bisogna ben credere che la posizione sia diversa, sia quale noi altri deputati sardi l'abbiamo rappresentata; bisogna che sia vero che in Sardegna siavi pessima distribuzione del tributo fondiario, tale da non poter ammettere il menomo accrescimento.

Faccio un'ultima osservazione. Tutta la Camera sa che l'anno scorso la Sardegna fu soggetta ad una carestia generale; tutta la Camera sa che l'anno scorso il Governo fu obbligato, per impedire maggiori disordini di quelli già seguiti, a far eseguire lavori anche

senza darli ad appalto, tanto era urgente la necessità di supplire alla difficoltà dei raccolti.

Ora, o signori, si è dopo un anno siffatto di carestia, quando fin nei giornali di terraferma si sono viste sottoscrizioni per soccorrere la Sardegna, si è dopo un anno così fatale che voi non volete usare nessun riguardo alla Sardegna!

No, la Camera si benigna in questa stessa legge colle provincie sicule e cisalpine, non può volere dimenticata la Sardegna.

PRESIDENTE. Signor Garau, la prego di non dare troppa estensione al suo discorso, perchè molti altri deputati hanno chiesto di parlare.

GARAU. Desidererei, signor presidente, d'essere brevissimo, ma vorrei pure che queste cose fossero intese nel loro vero senso.

Disgraziatamente la Commissione ha sorvolato sulle medesime, non ha voluto occuparsene, sebbene sieno di tutta evidenza.

Del resto ho detto ch'io finiva e realmente finisco.

PRESIDENTE. Darò comunicazione di un sottoemendamento dell'onorevole Valerio all'emendamento Ferraciu, ora Salaris. Egli direbbe:

« Nell'isola di Sardegna, invece dei due decimi, si pagherà la tassa del 4 per cento sull'entrata fondiaria, da accertarsi secondo le norme stabilite coll'articolo 4 del regio decreto 28 giugno 1866, n° 3023. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

SALARIS. Se si vuole passare ai voti, tralascierò di parlare. Del resto non ho che brevissime parole a dire in risposta all'onorevole Restelli.

L'onorevole Restelli disse che la Commissione non può accettare le domande che si fanno a nome delle diverse provincie.

Egli è in errore; quanto io dimando non è nell'interesse di una provincia, è nell'interesse della nazione. Quando una provincia con gravezze insopportabili verrà schiacciata, io non so se la nazione ne avrà vantaggio. Io non intendo questo ente nazione in urto con l'ente provincia; io ripeto invece la prosperità nazionale dalla prosperità delle provincie. Io ritengo che codesti enti dovranno essere sempre in armonia e indissolubilmente legati.

Io dirò ancora all'onorevole Restelli, che è supremo interesse della nazione che le leggi abbiano quella forza e quell'autorità che non possono avere prescrivendo cose impossibili.

La mia proposta dunque è nell'interesse della nazione che si raccomanda.

L'onorevole Restelli dichiarò che la Commissione si propose di mantenere fermo il principio della legge 14 luglio 1864.

L'onorevole Restelli comprende quanto facilmente gli si possa rispondere. Omai è dimostrato che quella legge fu mutata, e l'articolo 1 della Commissione è l'argomento più irrecusabile, ed è la risposta più ro-

cisa all'affermazione dell'onorevole Restelli. Nè farò appunto alla Commissione se si scostò da quella legge già condannata. Io votai contro quella legge nel 1864, e mi compiacqui che nel 1867 siasi in parte riparato alle ingiustizie di quella legge. Solo mi dorrò con la Commissione che non abbia riparato ad altre moltissime.

L'onorevole Restelli disse ancora che nello stabilire il contingente per la Sardegna la Commissione della legge del 1864 tenne conto di tutto. Io, con sua licenza, mi confermerò sempre nell'opinione, che non tenne conto di cosa alcuna.

Anzitutto bisogna dire che non si tenne conto della storia.

Infatti, se si fosse considerato che recente fu l'abolizione de' feudi in Sardegna, che prima del 1851 non esisteva la proprietà perfetta in Sardegna, sarebbesi da molti potuto avere un meno inesatto concetto delle proprietà di Sardegna.

Quando tutte le proprietà erano soggette a servitù, quando anzi non esisteva la vera proprietà in Sardegna, come mai queste potevano livellarsi alle proprietà delle altre parti d'Italia?

Se poi si fossero raffrontati i vantaggi di queste e quelle provincie, e tutto fosse stato seriamente calcolato, io sono certo che sarebbesi riconosciuto, che non tutte le provincie erano in condizione di sostenere gli stessi pesi.

La Sardegna fece progressi, ma in sì corto tempo era impossibile raggiungere lo sviluppo delle altre provincie continentali, alle quali altronde furono rivolte più assidue cure.

Egli è vero, la mia proposta è una eccezione, mercè la quale si applica un sistema diverso alla Sardegna, ma questa eccezione è invocata dalla giustizia, e la Commissione e la Camera non possono respingere ciò che è giusto.

Voci. La chiusura! la chiusura!

SERPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Contro la chiusura, se sarà appoggiata.

SERPI. Non voglio rimanere sotto quell'impressione....

PRESIDENTE. Non posso che mettere ai voti la chiusura, riservata la parola all'onorevole Valerio per dire le ragioni della sua proposta.

Domando dunque se la chiusura della discussione sull'emendamento Salaris sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la pongo ai voti.

(La discussione sull'emendamento del deputato Salaris è chiusa.)

La parola spetta all'onorevole Valerio.

VALERIO. Signori, io ho ascoltato con molta attenzione tutta questa discussione, e mentre sono da un lato convinto che tali sieno le condizioni della Sardegna, che qualche cosa bisogna fare in questa circostanza, se non si vuole metterla in una condizione di

impossibilità; mi sono pure domandato come si poteva fare qualche cosa che schivasse questo scoglio a cui qualunque nave per forte che sia si romperebbe. I fatti che vi sono stati narrati dall'onorevole Garau, specialmente circa la formazione dei catasti sardi, sono verità.

Nessuno li ha contraddetti, ed io posso confermarli. Nella costituzione della catastazione del territorio sardo è cosa di fatto che si è partiti non dal vero, ma dal possibile; non dal prodotto, ma dal producibile. Io spero che l'onorevole commissario regio vorrà affermare questa verità alla Camera...

Voci. Egli non c'era.

VALERIO. Egli la conosce quand'anche non fosse al Governo; egli la conosce perchè ha troppo studiato le materie che toccano la catastazione di tutta Italia. (*Si ride a sinistra*) Io stesso che conosco abbastanza bene la Sardegna, e localmente, io stesso ho visto delle proprietà, le quali pagavano d'imposta poco meno di quello che producevano in totale. Proprietà che erano imposte per somme che corrispondevano ai prodotti che avrebbero potuto dare; ma per poterli dare ci volevano capitali, ci volevano uomini, ci volevano strade. Uomini e strade mancavano e mancano. Si dice: ma queste differenze di catastazione s'incontrano in tutti i compartimenti, anche in quelli che hanno i migliori catasti. Vi sono, è vero, dei grandi svarioni anche ne' catasti modello.

Non è a me che si dovrebbe fare questa obiezione, a me che ritengo essere il catasto lo strumento peggiore che si sia mai inventato o che inventare si possa, per servire di base ad un'imposta!

Queste differenze vi sono, ma così enormi come in Sardegna, non vi sono in nessuna parte d'Italia.

Dunque per la Sardegna qualche cosa bisogna fare. Io sento però la posizione in cui è la Camera; io sento pure la ragionevolezza delle parole della Commissione, quando dice: le condizioni essere difficili per tutta Italia. Sì, tutta Italia deve sopportarle con rassegnazione, dovrà sopportarle pure la Sardegna; ed io sono certo che la Sardegna le supporterà, ma credo che bisogna domandarlo alla Sardegna in modo che le sia possibile di farlo.

Or bene il chiedere ad una parte de' proprietari sardi, a quella parte che ora versa già in imposte quasi tutto il loro intiero prodotto, il chiedere loro un quinto di più è un domandare loro l'impossibile. Queste sono le ragioni del mio emendamento.

Io faccio un salto al di là di quello che hanno fatto i deputati sardi, e domando che alla Sardegna rimanga applicata quella legge che votammo nella Legislatura passata, e che il Governo con un decreto rese esecutoria, ma che ora per gli errori fatti nel metterla in pratica, pei reclami che sorsero, in parte per questi errori, ed in parte per deplorabile pregiudizio (dico deplorabile pregiudizio, perchè io credo che è un

grande errore che fa l'Italia respingendo oggi il sistema che s'iniziava coll'imposta sulla rendita fondiaria), noi revochiamo tornando al sistema catastale. Io domando adunque che quella stessa legge, la quale fu votata nella passata Legislatura, rimanga applicata alla Sardegna.

In tal caso domandandole il 4 per cento, questo le si domanda sulla rendita netta. Chi avrà 100 di prodotto netto pagherà 4 lire e non 2, e queste 4 lire risponderanno ad un dipresso ai 2 decimi. Ma le pagherà chi le ha, e non le domanderete a chi non le ha.

Quali sono le obiezioni che si possono fare a questo sistema? Ho sentito da' miei amici e da altri colleghi farmi questa prima obiezione: sorgerà una disuguaglianza di metodo.

Io che sono poco amico di quella smania di uniformismo, che si è fatta sistema sotto il nome specioso di unificazione, non mi sarei quasi arrestato per ciò. Ma siccome molti vi si arrestano, permettetemi che io vi noti, che qui non è nemmeno questione di unificazione.

Il sistema delle consegne è stato proposto dal commissario regio ed adottato dalla Camera pei beni non censiti. Io non so perchè questo medesimo sistema debba trovare difficoltà ad essere applicato ad un compartimento come è la Sardegna, nel quale, per la sua condizione, per la sua posizione geografica che la separa per tanti modi dalle altre provincie, non può recare confusione alcuna. Del resto noi abbiamo sentito (e lo sapevamo già prima) che questi rumori contro le consegne, destatisi in altre parti d'Italia, in Sardegna non s'erano levati; ed anche per questa ragione io penso che la Sardegna ha in cotesta materia come acquisito un diritto. Ed invero, la legge fu fatta e proclamata; voi la volete revocare solo per far ragione ai reclami delle popolazioni, che forse sono più da attribuirsi alla mala maniera con cui fu posta in esecuzione, che non al principio che la informa. Ma la Sardegna, essa non reclama; essa in parte l'ha eseguita; e se essa chiede di eseguirla, perchè vorrete, per mala intesa mania di uniformismo, revocarla anche per essa?

Ecco le ragioni le quali mi spingono a fare questa proposta, colla quale io domando alla Sardegna (ed io spero che i deputati sardi vorranno acconsentirvi), io domando alla Sardegna un sacrificio maggiore di quello che fu da essa proposto, un sacrificio che io ritengo sia molto vicino a quello che fu domandato alle altre parti d'Italia; e domando al Parlamento di volere applicare questo stesso sacrificio alla Sardegna in modo che lo possa sopportare.

Io raccomando questa proposta al patriottismo dei deputati sardi ed alla profonda considerazione della Camera.

TORRIGIANI. (*Della Commissione*) Io comincerò dall'ammettere le eccezionali condizioni economiche della Sardegna quali furono coi più vivi colori dipinte dagli

oratori che mi hanno preceduto; solamente mi permetterà la Camera che io dica che, ove alla mia volta dovessi pur dipingere con vivi colori le condizioni di altre parti d'Italia, credo che sventuratamente il cammino sarebbe lungo quanto lugubre. Qualcheduno qui nella Camera lo ha fatto prima di me, e lo ha fatto dipingendo le condizioni dei paesi montuosi della Lombardia, dove per la crittogama delle uve e l'atrofia del baco da seta, credo anch'io che si possa dire essere i proprietari gravati oltre misura per la legge che stiamo votando.

Ma, fatta questa considerazione, io non posso a meno di dirigere una domanda a me stesso, ed è questa: come mai il sistema delle consegne il quale, a mio avviso, difficilmente può difendersi e difficilmente può avere risultamenti buoni, possa procedere regolarmente ove non sia preceduto da una larga istruzione nel popolo?

Io sarò forse male avvisato, ma dico che fra le condizioni misere della Sardegna, non ultima è quella forse delle condizioni morali fatte a quella popolazione per la scarsità d'istruzione.

Ma l'obbiezione più grave, la quale mi fa essere colla Commissione, della quale d'altronde ho l'onore di far parte...

GARAU. Domando di parlare.

TORRIGIANI... è questa: Che cosa abbiamo votato ieri? Noi abbiamo votato dei contingenti. Ora, come innestare il sistema delle consegne sul sistema dei contingenti già votati? Io prego la Camera, se essa venisse in questa determinazione, di porre ben mente quali ne sarebbero le conseguenze: le conseguenze potrebbero essere di un rimpasto generale di tutto quello che noi abbiamo adottato. È naturale infatti che tutti quei compartimenti i quali credessero bene oggi di seguire un sistema piuttosto che un altro, per le stesse ragioni che oggi s'invocano in favore della Sardegna, potrebbero venire ad invocare alla loro volta la stessa eccezione. Quindi è che noi correremmo rischio di disfare oggi l'opera sulla quale la Camera ieri si è pronunciata con un voto solenne.

L'onorevole deputato Garau diceva: « scegliete il sistema che io vi propongo, scegliete il sistema di aggravare la Sardegna del due per cento sulla rendita; voi lo avete trovato cattivo, lo avete trovato condannevole; ebbene, noi Sardi lo vogliamo applicato per noi. » Ma io prego l'onorevole Garau di considerare il perchè si sia rifiutato questo sistema. La Commissione non l'ha certo stimato un danno pei compartimenti a cui venisse applicato, sibbene pel tesoro, nel quale avrebbe fatto entrare proventi esiguissimi. E se il sistema torna pernicioso al tesoro per tutte le altre parti d'Italia, mi si permetta di dire che la Commissione ha ragione di concludere che non lo vuole neppure applicato per la Sardegna.

Dico il vero: la Camera, ove dovesse rivenire (e

dico rivenire, perchè implicitamente la cosa sarebbe proprio così) sul suo voto di ieri, non solo darebbe un esempio, il quale sono certo che il Parlamento italiano non vorrà dare; ma pur troppo le condizioni finanziarie in cui si trova oggi il esoro italiano verrebbero ad essere peggiorate, e lascio immaginare se ciò siasi a permettere in questo momento.

Finirò con una risposta all'onorevole mio amico Salaris, il quale ha appuntata la Commissione di non aver osservato tutto quello che doveva osservare. Ho già detto nell'esordire del mio discorso che noi siamo adoloratissimi delle condizioni economiche in cui molte parti d'Italia si trovano; a noi però non incombeva ritornare sulle indagini al di là di quelle che avevamo sott'occhio pel lavoro diligente, vasto, accuratissimo in cui la Commissione, costituita di uomini competentissimi, che nel 1864 formulò il progetto di legge, si era addentrata. L'onorevole Salaris sa benissimo che quegli studi formano un grosso volume e comprendono tutte le parti del regno.

Ora, se egli avesse preteso che la Commissione nel brevissimo tempo concessole avesse rifatto tutto questo lavoro, sarebbe stato unicamente per misurare la differenza che può passare tra il 1864 ed il 1867, differenza invero di ben poco momento.

L'onorevole Salaris presterà, come presto io, fiducia nel lavoro di quella Commissione, la quale era presieduta da chi oggi siede sul banco dei ministri reggendo il portafoglio dei lavori pubblici.

Conchiudo dunque col tenere ferma la conclusione della Commissione, la quale è per il rigetto dell'emendamento.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Calvo.

Voci. Ai voti! ai voti!

GARAU. Mi permetta la Camera di respingere...

PRESIDENTE. Prima la parola spetta all'onorevole Calvo. (*Movimenti d'impazienza*)

CALVO. Farò due sole osservazioni per non annoiare soverchiamente la Camera.

La Sardegna, secondo il progetto presentato alla Camera l'11 gennaio 1850 per il riordinamento della contribuzione prediale, pagava lire 1,477,057; a tenore della legge del 14 luglio 1852, fu stabilito provvisoriamente il 10 per cento sull'imposta prediale; con la legge del 23 marzo 1853 fu determinato che, ove la tassa prediale non raggiungesse la somma di lire 2,111,400, fosse provveduto alla deficienza con centesimi addizionali, per cui venne infatti ad aumentarsi un decimo.

Nel 1864 colla legge sul conguaglio provvisorio fu elevata a lire 2,628,150; ed ora, coll'aumento dei due decimi, la Sardegna avrebbe a pagare lire 2,682,547 40 sui soli fondi rustici, alle quali aggiungendo lire 471,232 e centesimi 60 sui fabbricati, sarebbe ora colpita complessivamente di lire 3,153,780.

Voi vedete pertanto che, mentre nel 1850 pagavansi

lire 1,477,000, si va oggi a lire 3,200,000 circa, con lo enorme aumento così del 115 per cento.

Ritenete, o signori, che la rendita catastale pei terreni fu valutata a lire 16,253,000, e tutti sanno quanti reclami furono mossi contro l'eccessività dei prezzi catastali, come ci confermò poco fa l'onorevole Valerio.

È da osservare che la Sardegna ha 2,434,440 ettari di superficie, dei quali, secondo la relazione dell'onorevole Nervo del 1853, appena ettari 632,466 erano in coltura; e secondo la stessa relazione Nervo e l'elaborato discorso che il senatore Giovanola, attuale ministro dei lavori pubblici, pronunciò nel Senato il 18 dicembre 1862, risulta che la superficie produttiva incolta di ettari 1,176,707 62 dà lire 3 79 di reddito per ciaschedun ettare, e così in totale lire 3,879,087 14, la qual somma deducendo dalla somma catastale di lire 16,253,000, restano lire 12,374,000 riferibili agli ettari 632,000 coltivati; di modo che questi ultimi rappresenterebbero un reddito di lire 19 56 per ettare.

Ma, signori, come è mai possibile che i terreni della Sardegna diano un prodotto di lire 19 56 per ettare, quando dal risultato dei lavori della Commissione del conguaglio, il Piemonte ne darebbe lire 22 67 e le altre provincie meno, eccetto la Lombardia?

Può egli stare un paragone fra i prodotti del continente e quelli dell'isola?

Riflettete che il principalissimo prodotto di questa sono i grani, i quali in alcuni terreni non si possono seminare che ogni due anni, ed in alcuni altri ogni tre.

Quindi in questo stato di cose si vede benissimo che la Sardegna non può avere un tal reddito.

Se noi stiamo dunque alle stesse risultanze del catasto le quali, come fu dimostrato ed è notorio, sono troppo alte, la Sardegna pagherebbe il 16 50 per cento, che non deve pagare.

La Sardegna, o signori, non vi chiede esenzioni o favori, bensì eguaglianza di trattamento e giustizia.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Garau.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

SALARIS. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Salaris contro la chiusura.

SALARIS. Io non entrerò nella questione; io mi rivolgerò al mio amico Torrigiani perchè più chiaramente spieghi il senso delle sue parole.

L'onorevole Torrigiani ha detto che la Commissione non potrebbe accogliere il sistema delle consegne per le condizioni morali....

TORRIGIANI. No! no! Domando la parola per un fatto personale. (*Rumori*)

SALARIS. Mi permetta; le parole dell'onorevole Torrigiani mi fecero una penosa sensazione.

Io desidero che coteste condizioni morali siano chiaramente spiegate, perchè, mi permetta l'onorevole Torrigiani, se quelle parole avessero un significato di diffidenza per le popolazioni sarde.... (*No! no!*)

PRESIDENTE. Onorevole Salaris, ella entra nel merito delle cose dette, mentre ella non ha la parola che contro la chiusura della discussione.

SALARIS. Io non entro nel merito...

PRESIDENTE. Ma entra nel merito di cotesta questione incidentale.

SALARIS. Questa questione ha il carattere di una questione personale, ed io desidero che sia dilucidata.

PRESIDENTE. Va bene: ne parlerà dopo se la Camera non chiude la discussione.

SALARIS. Ma no, mi pare che gli schiarimenti di quella natura debbano essere dati.

PRESIDENTE. Non si prenda la parola da sè, perchè altrimenti è impossibile regolare la discussione.

Debbo dunque prima di tutto interrogare la Camera se intende chiudere la discussione.

Per un fatto personale è sempre riservata la parola.

(La discussione è chiusa.)

L'onorevole Torrigiani ha facoltà di parlare per un fatto personale.

TORRIGIANI. Io sarei molto dolente che la parola avesse tradito il mio pensiero tanto stranamente, come ha supposto il mio amico Salaris. Del resto le mie parole sono consegnate alla stenografia, ed io sarò molto lieto se, terminata la seduta, andremo insieme a verificare quello che ho detto. (*Interruzione del deputato Lanza Giovanni*)

Perdoni l'onorevole Lanza che m'interrompe: io sono sicuro di quello che ho detto. Io ho parlato di istruzione: ora le condizioni morali che possono derivare dal grado d'istruzione di un popolo non possono avere e non hanno alcun che di comune colla moralità pubblica, siccome erroneamente ha inteso il mio amico Salaris.

Permetta l'onorevole Salaris, ma vi è una differenza. Io ho parlato dell'istruzione nel rispetto del sistema delle consegne (*Sì! sì! È vero!*), e sarò in errore, ma sostengo e ripeto che là dove l'istruzione è poco diffusa, le consegne devono riuscire inesatte.

SALARIS. Non sono di tal parere.

PRESIDENTE. L'onorevole Monti Coriolano propone quest'emendamento all'articolo 3:

« La tassa straordinaria del 4 per cento sull'entrata fondiaria, approvata col regio decreto 28 giugno 1866, numero 3023, è sospesa. »

Quindi propone all'articolo la seguente aggiunta:

« Le dichiarazioni in corso dell'entrata fondiaria seguitano ad essere eseguite in conformità del citato decreto 28 giugno 1866, ammesse per l'entrata campestre cifre sommarie, medie e complessive.

« Mancando all'epoca prefissa la dichiarazione della entrata fondiaria, essa sarà presunta d'ufficio, pei

fondi rustici nel decuplo dell'imposizione principale diretta di che sono gravati, senza i due decimi di passeggero aumento; pei fabbricati, verrà assunto il reddito netto che servi di base all'imposta sui fabbricati, secondo la legge 26 gennaio 1865, numero 2136. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti Coriolano.

MONTI CORIOLANO. L'emendamento da me proposto all'articolo che nel progetto primitivo della Commissione portava il numero 3 risguardava il primo comma o paragrafo dell'articolo medesimo, come ciascun deputato può riscontrare nella stampa. Può anche ciascuno vedere come quell'emendamento trattasse di cosa veramente generale e capitale. Per questo duplice motivo, io credeva fosse stato opportuno che, all'aprirsi della discussione sopra il mentovato articolo 3, l'emendamento che io aveva l'onore di sottoporre alle considerazioni della Camera dovesse essere da principio svolto.

Invece, da che hanno avuto la precedenza gli altri emendamenti, tutti noi siamo spettatori del punto a cui sono giunte le particolarità e le divergenze della discussione. A questo punto, confesso il vero, pare che manchi l'animo di dover tornare alle generalità, per quanto gravi ed importanti; almeno quest'animo manca a me, considerate anche le disposizioni, mi sia permesso dirlo, della Camera.

Dovrei diffondermi lungamente, e l'ora è tarda: d'altronde a che pro usare argomenti, quando tutto l'insieme della discussione sopra questa legge di modificazioni dal principio sino ad oggi è quasi una illustrazione del concetto che io mi era proposto di svolgere?

Dirò anche di più: io dovrei, seguitando l'assunto di questo svolgimento, prendere a considerare molte proposizioni della Commissione, la quale, mi sia concessa la franchezza, parmi che sia oltre il dovere passata sopra la gravità dell'argomento. Essa per bocca del suo relatore venne a dichiarare che non intendeva risolvere alcun problema sul sistema delle imposte dirette. Che non credesse di risolverlo si può comprendere, ma almeno di investigarlo nelle sue latitudini, pareva che fosse compito al quale non doveva mancare. Mi sia anche permesso di risponderle non essere affatto vero che essa non lo abbia risolto. Essa ha risolto perfettamente il suo assunto dal momento che, trovandosi di faccia a due sistemi, uno ne abbia abolito; ed io domando se ella avrebbe mai potuto risolvere di più e più categoricamente.

Resta dunque l'altro sistema e tutti quei temperamenti di cui ciascuno di voi, signori, ha potuto apprezzare l'entità e la portata in tutte le conseguenze possibili, senza che la parola, non che mia nè abile nè faconda, ma la facondia stessa del più valente oratore abbia più bisogno di diffondersi maggiormente.

In questo stato di cose, io ritorno al principio delle mosse, ed ammetto che per via transitoria e tempora-

nea non si poteva fare a meno di seguire i mezzi suggeriti dalla Commissione, attesa la urgenza e le strette in cui eravamo condotti. Ma oramai questo espediente temporaneo a quali e quanti inconvenienti, a quali e quanti litigi e irregolarità, a quali e quante malintelligenze abbia aperto l'adito, pare a me che non si possa maggiormente che col fatto dimostrare, non che cogli atti stessi della discussione. Dunque io dico, e lo dico unicamente per fin di bene: pensiamo un poco all'avvenire; preoccupiamoci di questo avvenire, a cui mi pare che, sotto l'aspetto di questione pregiudiziale, la Commissione abbia interamente fatto difetto.

Coerentemente a ciò, cercando di abbracciare tutte le conseguenze che vanno unite al nostro voto, credo che non convenga precipitare a disfare una legge, che bisognerà, volere o non volere, quanto prima venire a riassumere, almeno nel suo costrutto e concetto.

Io dunque limito la mia domanda solamente ad una precauzione, qual suona in realtà l'emendamento. D'altra parte esso e l'aggiunta che lo segue mi appaiono abbastanza chiari per loro stessi, anche senza alcun commento. Ripeto che, al punto a che siamo giunti, e nello stato visibile degli animi, non ho il coraggio di svolgerli, a meno che la Camera non mi infondesse questo coraggio. (*Mormorio*)

Concludo pertanto col rinunciare allo svolgimento dell'emendamento e dell'aggiunta: non per questo intendo di ritirare nè l'uno nè l'altra. Non stimo male che negli atti di questa discussione resti un cenno ed un vestigio che metta in avvertenza su tutti i gravi inconvenienti cui ciascuno può essere convinto si vada incontro.

PRESIDENTE. Essendo l'emendamento più largo quello proposto dall'onorevole Monti Coriolano, comincio dal mettere questo ai voti.

VILLA-PERNICE. (*Della Commissione*) Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLA-PERNICE. Parmi che l'onorevole Monti Coriolano, con l'emendamento da lui proposto, si sia preoccupato della parola *abolita* che la Commissione avrebbe messa nel suo articolo. Nel suo senso questa parola condannerebbe il sistema stabilito col decreto 28 giugno 1866, relativo alla tassa sull'entrata fondiaria; egli dice: non pregiudichiamo la questione, si lasci la cosa in sospenso.

Io credo che la Commissione non doveva entrare in questa indagine.

Essa si è preoccupata di fare entrare nelle casse dello Stato quella somma che i preventivi avevano già stanziata.

Il metodo stabilito dal regio decreto 28 giugno 1866, secondo il modo di vedere della Commissione, non conduceva a questo effetto. Ecco perchè, convinta di questa grave necessità, vi ha sostituito il metodo dei due decimi sopra l'imposta fondiaria.

Noi non abbiamo pregiudicata la questione. Il dire è *abolito* il decreto 28 giugno 1866 non pregiudica qualunque piano finanziario, nel quale il ministro creda dover entrare di poi.

Se il ministro stimerà opportuno di presentare, sopra altra base e con altro modo di esecuzione, una legge, la quale abbia il concetto del decreto 28 giugno 1866, certamente non sarà impedito di farlo dall'aver noi nel nostro articolo usato la parola *abolita* piuttosto che l'altra *sospesa*.

Io quindi credo che l'emendamento dell'onorevole Monti Coriolano non possa essere accettato, in quanto che la Commissione non solo non ne vede la necessità, ma crede positivamente di non aver pregiudicata la massima di una futura imposta, coll'aver usata la parola *abolita*, anziché la parola *sospesa*.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'emendamento dell'onorevole Monti Coriolano.

Abbenchè le aggiunte ordinariamente si pongano a partito dopo la votazione dell'articolo, siccome mi sembra che quella proposta dall'onorevole Monti sia in coerenza col suo emendamento, se egli crede, porrò ai voti e l'una e l'altro contemporaneamente. All'articolo 3, invece di: « La tassa del 4 per cento è *abolita*, » direbbe: è *sospesa*.

L'aggiunta è in questi termini:

« Le dichiarazioni in corso dell'entrata fondiaria seguitano ad essere eseguite in conformità del citato decreto 28 giugno 1866, ammesse per l'entrata campestre cifre sommarie, medie e complessive.

« Mancando all'epoca prefissa la dichiarazione della entrata fondiaria, essa sarà presunta d'ufficio pei fondi rustici nel decuplo dell'imposizione principale diretta di che sono gravati, senza i due decimi di passeggero aumento; pei fabbricati verrà assunto il reddito netto che servì di base all'imposta sui fabbricati, secondo la legge 26 gennaio 1865, numero 2136. »

Domando se quest'emendamento e quest'aggiunta sieno appoggiati.

(Sono appoggiati.)

Li pongo ai voti.

(Non sono approvati.)

Viene dopo un emendamento degli onorevoli Rega, Chidichimo, Lo Monaco, Marolda, Sprovieri, Capozzi, Farina, Comin, Bove e Ranieri, il quale consiste nel sostituire alle parole « due decimi dell'imposta stessa » le parole « un decimo e mezzo dell'imposta stessa. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Segue un altro emendamento proposto dagli stessi deputati.

COMIN. Non importa; ne forma uno solo col primo.

PRESIDENTE. Essendo però distinto, come apparisce dallo stampato, debbo parlo ai voti separatamente.

Quest'emendamento consiste nel formulare nel modo seguente l'ultimo comma dell'articolo 3:

« Questo decimo e mezzo sarà esente da sovrimposte comunali e provinciali. »

REGA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora passiamo ad un altro.

L'onorevole Amari propone come emendamento al primo e al secondo comma dell'articolo 3 le parole seguenti:

« Però in aumento dell'imposta fondiaria sui beni rustici, di cui all'articolo 1 della presente legge, si pagheranno due decimi dell'imposta stessa, e sugli urbani, di cui all'articolo 2, un decimo solamente.

« Questi decimi saranno esenti da sovrimposte comunali e provinciali. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Debbo ora porre ai voti il sotto-emendamento proposto dall'onorevole Valerio all'emendamento degli onorevoli Ferracciu e Salaris.

Egli propone che, in vece di questo emendamento, si dica così:

« Nell'isola di Sardegna, invece di due decimi, si pagherà la tassa del 4 per cento sull'entrata fondiaria, da accertarsi secondo le norme stabilite coll'articolo 4 del regio decreto 28 giugno 1866, numero 3023. »

Domando se questo sotto-emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Pongo ora ai voti l'aggiunta proposta dagli onorevoli Ferracciu e Salaris all'articolo terzo, ora quinto, che è in questi termini:

« Nell'isola di Sardegna, invece de' due decimi, si pagherà la tassa del 2 per cento sull'entrata dei fondi rustici, da accertarsi secondo le norme stabilite col regio decreto 28 giugno 1866. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Gli onorevoli Curzio, Volpe, Marsico, Brunetti, Tozzoli, Asselta e Marolda propongono che dopo l'articolo che era terzo, ora quinto, che abbiamo votato, si aggiunga quest'altro breve articolo:

« Le disposizioni degli articoli precedenti avranno effetto dal 1° luglio 1866 fino a tutto giugno 1867. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Curzio.

CURZIO. Non mi sarà mestieri di un lungo discorso per svolgere il mio emendamento. Lo scopo cui esso mira è di non dare alla presente legge una durata maggiore di quella che non potrei tollerare, avvegnachè la tassa del 4 per cento sulla rendita netta, convertita

oggi in quella dei due decimi, fu votata nei provvedimenti finanziari, ed accordata poscia per tutto il tempo dell'ultimo esercizio provvisorio.

So bene io in quali miserabili condizioni versino le finanze italiane e i provvedimenti urgentissimi che esse reclamano; e non sarò io quello certo che negherà al Governo i mezzi onde scongiurare in tutto o in parte il disastro che le minaccia. Al pari degli altri nuoce anche a me questo stato di cose, e sento anche io il dovere di venire in aiuto sia col voto, sia con ogni maniera di altri sacrifici, imperocchè penso che lo Stato ha bisogno di esistere, e che la sua esistenza è al di sopra di tutti e di tutto. Ciò nondimeno, nelle angustie che stringono i contribuenti, io non mi sento l'animo abbastanza forte per votare una nuova tassa, persuaso d'altronde che difficile e malagevole assai ne sarà la riscossione; e molto meno io lo potrei prima di avere udita l'esposizione finanziaria, quando ancora non ci furono presentati i bilanci, e prima inoltre di sapere in qual modo sia speso il pubblico denaro.

Ed a conforto di quanto io dico, vi rammenterò la mozione dell'onorevole deputato Ferraris, fatta in una delle ultime sedute della spirata Legislatura, la quale trovò eco sopra tutti i banchi della Camera e che io mi astengo di rileggere in quanto che sono persuaso aver essa lasciato nell'animo vostro una traccia che difficilmente potrà cancellarsi.

Per queste ragioni, io reputo prudente e saggio consiglio quello di assegnare a codesta legge un periodo di vita, il più corto che sia possibile, non più lungo di quello stabilito per l'ultimo esercizio provvisorio. Frattanto l'onorevole ministro delle finanze ci verrà esponendo le sue idee; noi discuteremo i bilanci, e daremo nel tempo stesso mano all'edifizio delle economie, le quali ove sciaguratamente non siano giudicate bastevoli, sarà allora il vero caso di pensare all'aumento delle tasse presenti, se pure meglio non converrà di cancellarne alcuna per crearne delle nuove in sostituzione, ma che sieno meno uggiose e non gravino le classi indigenti, che ricerchino e colpiscano le fonti della vera ricchezza, in una parola, che rendano allo Stato e valgano a trarlo dal baratro spaventevole che minaccia d'inghiottirlo.

Queste sono le ragioni che hanno ispirato il mio emendamento, ed io spero fermamente che la Camera vorrà accoglierlo con favore.

FINALLI, commissario regio. Il primo giorno che io ebbi l'onore di prendere da questo banco la parola avanti alla Camera, deplorai che alla metà del 1867 stessimo ancora discutendo quanto si doveva riscuotere dai contribuenti per il secondo semestre del 1866.

Ora se si accogliesse la proposta fatta dall'onorevole Curzio e dai suoi colleghi che cosa ne avverrebbe? Che non sarebbe per avventura ancora votata la presente legge, che ci verrebbe a mancare la materia imponibile fra le mani, ed entrando nel secondo se-

mestre dell'anno corrente non sapremmo più che cosa riscuotere in conto del semestre stesso.

Io credo che basti questa semplice considerazione perchè, per qualsivoglia riguardo, sia di tesoro, sia di amministrazione, venga senz'altro l'emendamento respinto.

PRESIDENTE. L'onorevole Curzio e suoi colleghi, credo abbiano inteso proporre un emendamento all'articolo 4.

CURZIO. Sì, le parole mutate sono sottolineate.

PRESIDENTE. Intendo. Ma stando al modo nel quale esso era stato intitolato, credeva dapprima che avessero proposto un articolo *ex integro*, un articolo addizionale; ora però vedo chiaro che avevano inteso proporre un emendamento all'articolo 4.

Posto questo, io debbo porre anzitutto ai voti quello che era articolo 3 nel progetto della Commissione e che ora, per i due articoli addizionali che sono già stati votati, diventa articolo 5:

« La tassa straordinaria del 4 per cento sulla entrata fondiaria, approvata col regio decreto 28 giugno 1866, n° 3023, è abolita.

« Però in aumento della imposta fondiaria sui beni rustici e sugli urbani, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, si pagheranno due decimi della imposta stessa.

« Questi due decimi saranno esenti da sovrimposte comunali e provinciali. »

(È approvato.)

Ora do lettura dell'articolo 4 divenuto 6.

« Le disposizioni degli articoli precedenti avranno effetto dal primo luglio 1866, a tutto l'anno corrente 1867.

« Quanto alle provincie venete ed a quella di Mantova saranno applicate pel solo anno 1867. »

Come hanno inteso, gli onorevoli Curzio, Volpe ed altri propongono che il primo paragrafo di quest'articolo sia così modificato:

« Le disposizioni degli articoli precedenti avranno effetto dal 1° luglio 1866 fino a tutto giugno 1867. »

Domando se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Pongo dunque ai voti l'articolo 4 ora 6.

(È approvato.)

Articolo 5 ora 7...

Molte voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Poichè la Camera sembra disposta a rimandare la discussione a domani, darò ora comunicazione di un telegramma che mi è stato trasmesso dal sindaco di Napoli, e che ricevo in questo momento. Esso è in questi termini:

(*Segni di attenzione.*)

« Oggi ebbero luogo solenni esequie a Carlo Poerio.

« Le Commissioni del Parlamento e del municipio di

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1867

Firenze, senatori, deputati, il municipio di Napoli, il Consiglio provinciale, la guardia nazionale, la magistratura, i professori dell'Università, associazioni operaie e politiche, aristocrazia, marina, truppa, popolo immenso, tutti accompagnarono al cimitero la salma dell'illustre italiano. Lutto indescrivibile. » (*Movimenti*)

Gli onorevoli Cancellieri, Ferraris, La Porta e Mazarella hanno inviata questa proposta al banco della Presidenza:

« La Camera delibera sospendersi ogni discussione, anche negli uffici, sopra qualunque progetto di legge riguardante autorizzazione di spesa per opere nuove a carico dello Stato sino a che non sarà conosciuta la situazione finanziaria in seguito all'esposizione che

dovrà farne il signor ministro delle finanze, ed alla relazione della Commissione generale del bilancio. »

Credo basti per ora avere semplicemente annunziata questa proposta che sarà messa in deliberazione in altra tornata.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni della legge d'imposta sulla ricchezza mobile e sulla entrata fondiaria;

2° Discussione del progetto di legge relativo alla costituzione del Banco di Sicilia in pubblico stabilimento avente qualità di ente morale.